



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 22/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Procedure per la denuncia il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica - abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37"
relatore: P. CAPUTO (Deliberazione di Giunta n. 146 del 18/6/2020);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/6/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/07/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	29/6/2020
SEDE	
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 22/XI pag. 3

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale recante "Procedure per la denuncia il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica - abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37"

Normativa nazionale

Decreto 30 aprile 2020 pag. 27

Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93

L. 14 giugno 2019, n. 55 pag. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 pag. 66

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Normativa regionale

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 pag. 169

Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

Documentazione citata

Norme Tecniche per le Costruzioni pag. 180



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 146 della seduta del 18/6/2020

Oggetto: Proposta "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica".
<<abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.>>

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Ass. Domenica Catalfamo (firma) [redacted]

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) Il Dirigente Generale

Dirigente Generale: Ing. Domenico Maria Pallaria (timbro e firma) [redacted] co Pallaria

Dirigente Settore: Ing. Mario G. Buttiglieri (timbro e firma) IL DIRIGENTE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: [redacted]

		Giunta	Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	✗	
2	ANTONINO SPIRLI'	Vice Presidente	✗	
3.	DOMENICA CATALFAMO	Componente	✗	
4.	SERGIO DE CAPRIO	Componente	✗	
5.	GIANLUCA GALLO	Componente	✗	
6.	FAUSTO ORSOMARSO	Componente		✗
7.	SANDRA SAVAGLIO	Componente	✗	
8.	FRANCESCO TALARICO	Componente	✗	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 5 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio GIUSTA NOTA PROT. 1956 23 del 15.6.2020

timbro e firma

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge n. 64 del 02.02.1974 s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. recante “*Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*”;
- il Regolamento Regionale n. 15 del 29 novembre 2016 s.m.i. recante “attuazione della L.R. n. 37/2015 s.m.i.” successivamente modificato e sostituito dal R.R. n. 15/2017
- le Norme Tecniche sulle Costruzioni anno 2018
- la Circolare C.S.LL.PP. n. 617 del 02 febbraio 2009
- il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001;
- il Decreto MIT del 30 aprile 2020 che ha definito, per come previsto dal comma 2 dell'art. 94-bis, le linee guida per la classificazione degli interventi dal punto di vista strutturale;

PREMESSO

che la Legge Regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 disciplina le procedure per la trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti l'applicazione della normativa sismica;

che la medesima legge ha introdotto, tra l'altro, un sistema informatico di trasmissione dei progetti, nonché degli atti amministrativi ad essi connessi, escludendo la trasmissione cartacea;

che, stante quanto sopra, anche l'istruttoria da parte degli Uffici regionali preposti, il rilascio dei pareri e quant'altro attinente la pratica avviene in forma telematica con firma digitale;

che la Piattaforma SISMI.CA supporta le “*Procedure per la denuncia e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*”, di cui alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i.;

che, in sostanza, la piattaforma supporta i funzionari regionali dei Settori Tecnici preposti (ex Genio Civile) nell'esaminare i progetti di strutture di ogni genere, da un punto di vista dell'applicazione delle normative sismiche;

che la legge regionale n. 37 del 31.12.2015 all'art. 17 comma 1 demandava alla Giunta Regionale l'emanazione del relativo Regolamento attuativo e degli eventuali allegati tecnici;

che il Regolamento e i relativi Allegati Tecnici sono stati, nell'ambito di una fattiva e consueta collaborazione, oggetto di preventiva concertazione con gli Ordini Professionali;

che il sopra citato Regolamento comprensivo degli Allegati Tecnici 1 e 2 è stato approvato con D.G.R.n. 457/2016, poi modificato e sostituito dal R.R. n. 15/2017;

che la legge regionale n. 37/2015 e il relativo regolamento sono entrati in vigore con decorrenza il 01 gennaio 2017, con contemporanea, operatività della piattaforma informatica SISMI.CA;

che, nella applicazione concreta della piattaforma, si sono manifestate alcune criticità e difficoltà interpretative in alcuni aspetti procedurali/tecnici, e la necessità di operare una semplificazione e ottimizzazione della piattaforma e garantendo, anche, l'uniformità del procedimento per i diversi settori regionali coinvolti;

che a tali criticità si è aggiunta l'entrata in vigore, a decorrere da marzo 2018, delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2018), a cui occorre adeguare la suddetta piattaforma, programmata ai sensi delle previgenti norme tecniche (NTC 2008);

che, al fine di affrontare le problematiche sopra esposte è stato istituito, con delibera G.R. n. 316 del 14.07.2017, un Tavolo Tecnico costituito da rappresentanti del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, dai rappresentanti degli Ordini Professionali della Calabria (Ingegneri, Architetti e geologi) e dell'ANCE Calabria;

PRESO ATTO che, nel frattempo, nell'ambito del quadro normativo statale sulla materia edilizia, il legislatore, con Decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, cosiddetto «sbloccacantieri», convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, ha introdotto, fra le altre, una significativa modifica all'art. 94 del D.P.R.n. 380/2001, aggiungendo l'art. 94-bis.

che Il medesimo art. 94-bis è stato successivamente modificato dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, nella formulazione che recita “ai sensi del comma 1 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a Capi I, II e IV della Parte II del medesimo decreto e

nel rispetto di quanto previsto agli artt. 52 e 83 dello stesso D.P.R., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie” :

- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
- c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.

che l'art. 94-bis comma 2 del D.P.R. 380/2001 dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.lgs n. 281 del 28.08.1997, definisce le linee guida per la classificazione delle tre tipologie di interventi sopra specificati, introducendo, nel contempo, anche la tipologia delle varianti di carattere “non sostanziali”, per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001;

che con decreto del MIT del 30 aprile 2020 sono state definite, per come previsto dal comma 2 dell'art. 94-bis, le sopra citate linee guida per la classificazione degli interventi dal punto di vista strutturale;

che le Regioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e sulla base delle linee guida approvate, adottano specifiche elencazioni di adeguamento per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 94-bis nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001;

che, le classificazioni sopra riportate determinano una diversa istruttoria del progetto e, con esclusione di quelle di cui alla lettera a) per le quali resta il regime della preventiva autorizzazione, introducono, per le opere indicate con le lettere b) e c), il regime del deposito con eventuale successivo controllo a campione;

ATTESO che, inoltre, è necessario dare corso a quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 380/2001 che stabilisce che i comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE);

che, quale conseguenza di quanto sopra, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse, ai sensi del comma 1-ter. Del citato art. 5 del D.P.R. 380/2001, esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; le altre amministrazioni pubbliche diverse dal comune e che sono interessate al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.

che L'amministrazione regionale, per come previsto dalla delibera di G.R. n. 500/2019, provvederà a mettere a disposizione dei comuni una piattaforma informatica al fine di attivare la funzionalità del SUE;

che, comunque, è necessario prevedere nel quadro normativo regionale che, qualora il comune non abbia ancora attivato lo Sportello Unico dell'Edilizia, le procedure che si sarebbero dovute svolgere attraverso il SUE, saranno svolte direttamente presso il Settore Tecnico regionale competente per territorio;

CONSIDERATO che, per tutte le motivazioni sopra esposte, occorre una revisione sostanziale della legge regionale 37/2015 che recepisca le innovazioni normative/tecniche nazionali, armonizzandole con l'impianto normativo regionale e con la piattaforma SISMI.CA a supporto ai Settori Tecnici preposti.

che, stante la necessità di una revisione complessiva, si ritiene di abrogare la legge 37/2015 e, nel contempo, approvare l'allegata proposta di legge recante “*Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*”;

ATTESO che, a seguito dell'approvazione della presente proposta di legge da parte del Consiglio Regionale, viene demandata alla Giunta Regionale l'approvazione, con proprio atto, del relativo Regolamento Regionale applicativo, degli specifici elenchi per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 94-bis, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 ;

PRESO ATTO

che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a e dell'art. 30 comma 1 lettera a della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e

regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

che della presente deliberazione fanno parte l'allegato "A" (proposta di legge) , Allegato "B" (relazione descrittiva) e allegato "C" (quantificazione economica finanziaria);

TUTTO CIO' CONSIDERATO, SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e Sviluppo Territoriale On.le Domenica Catalfamo a voti unanimi,

DELIBERA

sulla base di quanto sopra esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e per le motivazioni ivi riportate:

Art.1) di approvare la proposta di legge "allegato A", che prevede l'abrogazione della legge regionale n. 37/2015 s.m.i. e la nuova formulazione recante "*Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*", al fine di recepire le disposizioni del Decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, cosiddetto «sbloccacantieri», convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, nonché quelle del D.P.R. 380/2001 in materia.

Art.2) di demandare alla Giunta Regionale l'approvazione, con proprio atto, del relativo Regolamento Regionale applicativo nonché degli specifici elenchi per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 94-bis e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 ;

Art.3) di richiedere al Consiglio Regionale l'esame urgente della proposta di legge ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 19. Ottobre 2004 n. 25 (Statuto Regionale).

Art.4) di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14.03. 2013, n. 33. e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

REGGENTE

IL PRESIDENTE

(MANTILLA)

(SANTUCCI)

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Prot. DIR N. 146 DEL
18/6/2020



Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0195623 del 15/06/2020

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze

Il Dirigente Generale reggente



Ing. Domenico Pallaria
Dirigente generale
del dipartimento "Infrastrutture, lavori Pubblici e mobilità"
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

Dott.ssa Eugenia Montilla
Segretario generale reggente
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott.ssa Francesca Palumbo
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta e Rapporti con il Consiglio Regionale
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c. Ing. Domenica Catalfamo
Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione
e sviluppo territoriale, Pari opportunità
domenica.catalfamo@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Disegno di legge "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica. - Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37". Riscontro nota n. 192066 del 11.06.2020 (per come rettificata con pec del 15.06.2020)

A riscontro della nota n. 192066 del 11.06.2020 (per come rettificata con pec del 15.06.2020) relativa alla proposta deliberativa "Disegno di legge "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica. - Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che "il provvedimento non comporta nuovi o ulteriori

oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale”, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.


Dott. Filippo De Cello
(firmata digitalmente)

All. ALLA DGR N. 146 DEL
18/6/2020



Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore Ufficio legislativo

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0192215 del 11/06/2020



Prot.n. /SIAR del


Al Dipartimento Infrastrutture-Lavori Pubblici-Mobilità
vigilanzatecnicacz.llpp@pec.regione.calabria.it
dipartimentolavoripubblici@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere sulla proposta di abrogazione della L.R. n. 37/2015 e nuova formulazione recante: "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"

Con riferimento all'istanza in oggetto, prot. n. 179068 del 29 maggio 2020, facendo seguito al parere rilasciato da questo ufficio con nota prot. n. 187904 del 8/6/2020 ed alla successiva attività di supporto alla redazione del testo normativo, si rilascia parere positivo sul testo definitivo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO



IL DIRIGENTE



Disegno di legge: <<“Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica” - Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.>>

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Ciò, anche in funzione della procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica denominata con l'acronimo SISMI.CA, messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata “piattaforma”.

Articolo 2 (Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali sia attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 *bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a Capi I, II e IV della Parte II e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 52 e 83 del medesimo D.P.R., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
- c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.

3. È demandata alla Giunta regionale, in sede di approvazione del Regolamento di attuazione della presente legge, l'adozione delle elencazioni di adeguamento alle linee guida di cui all'articolo 94 *bis*, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, predisposte dal dipartimento regionale competente in materia di interventi strutturali in zone sismiche.

Articolo 3 (Tipologia di interventi e procedure applicative)

1. Gli interventi “rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità” di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3 sono soggetti, per come previsto dall'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001, alla preventiva autorizzazione del progetto, con le modalità definite dal Regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore Tecnico Regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite “non sostanziali”.

2. Gli interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3 sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e in deroga al comma 1 dell'articolo 94, al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore Tecnico Regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali". Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.

3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a successivo controllo su un campione minimo pari al 5%, estratto con criteri automatici e predefiniti dal Regolamento di attuazione della presente legge. Le successive verifiche di merito sono effettuate dal competente Settore Tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.

4. Gli interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui comma 1 lettera c) dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3 sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e in deroga al comma 1 dell'articolo 94, al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore Tecnico Regionale. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.

5. Fatto salvo quanto disposto del comma 6 dell'articolo 94 bis e dal comma 5 dell'articolo 65, sono esonerate dal preavviso scritto di cui al comma 1, dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 tutte le varianti che sono definite "non sostanziali" così come dettagliati nell'elencazione di cui all'articolo 2 comma 3. Le stesse saranno riportate dettagliatamente dal direttore dei lavori nella propria relazione di fine lavori e confermate dal Collaudatore delle opere nella propria relazione di Collaudo.

6. Le amministrazioni locali, in ogni caso, qualora intendano procedere alla realizzazione di interventi strutturali e loro varianti, rientranti tra quelli definiti dai punti a) e c) dell'articolo 7 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii., ovvero al loro adeguamento, miglioramento, varianti in corso d'opera, riparazioni ed interventi locali, prima dell'inizio dei lavori devono acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, della L. 64/74.

7. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla L. 64/74, dalla l. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.

8. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001.

Articolo 4 **(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)**

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del D.P.R. n. 380/2001, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto, ai sensi degli articoli 65 e 93 del D.P.R. 380/2001, a darne preavviso scritto allo Sportello Unico dell'Edilizia che provvede a trasmetterne copia al competente Settore Tecnico della regione. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto avvengono con le modalità indicate dal Regolamento di attuazione della presente legge.

2. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, le amministrazioni locali sono tenute ai sensi dell'articolo 17 della L. 64/74 e ai sensi dell'articolo 4 della Legge 1086/71, a darne preavviso scritto al Settore Tecnico della Regione per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 94 bis e dal comma 5 dell'articolo 65, ogni modifica strutturale, planimetrica e architettonica che non rientra tra le cosiddette "varianti non sostanziali", deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi, con espresso riferimento al progetto principale, secondo le procedure di cui all'articolo 3 e con le modalità e le tipologie contenute nel Regolamento di attuazione della presente legge.

4. Il Settore Tecnico regionale, attraverso il SUE acquisisce al protocollo, in modo automatico e per il tramite della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione della presente legge, rende disponibile nella predetta piattaforma informatica, l'autorizzazione nel caso di interventi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 3 o l'attestazione di deposito, nel caso di interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

5. Fino all'attivazione dello Sportello unico per l'edilizia, il progettista strutturale è tenuto a trasmettere all'amministrazione comunale copia digitale dell'istanza, del progetto e dell'autorizzazione o dell'attestato di deposito. La copia può essere consegnata su supporto digitale, ovvero inviata tramite posta elettronica certificata ai comuni che provvedono all'archiviazione nelle forme di legge.

6. Il direttore dei lavori, prima di dare inizio alla loro esecuzione, è tenuto a darne comunicazione telematica al SUE, che deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare.

7. Copia del provvedimento autorizzativo o dell'attestazione di avvenuto deposito deve essere custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del D.P.R. 380/2001.

8. Ove l'esecuzione dell'opera non sia avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

Articolo 5 (Progetto ed allegati)

1. Il progetto deve avere carattere esecutivo e deve essere redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l. 64/1974 e dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001, della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e, comunque, secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione della presente legge.

2. L'istanza e la denuncia devono contenere, tra l'altro, la dichiarazione resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, con la quale asseverino ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) che il progetto è rilevante, ovvero di minore rilevanza, ovvero privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;
- b) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del D.P.R. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e ss. mm. e ii.;

- c) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
- d) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- e) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Articolo 6 (Verifiche)

1. Il Settore tecnico regionale effettua verifiche, sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertarne la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del D.P.R. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.

2. Le verifiche, tenendo conto della tipologia delle opere di cui all'articolo 3, sono eseguite con le modalità indicate nel Regolamento di attuazione della presente legge, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.

3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore Tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel Regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:

- a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
 - 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
 - 2) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
 - 3) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
 - 4) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
- b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:
 - 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
 - 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
 - 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
 - 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
 - 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel Regolamento di attuazione della presente legge;
 - 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed in particolare al punto 10.2 NTC18;
 - 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;

4. Il progettista è responsabile dell'intera progettazione strutturale.

5. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:

- a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifiche normative di settore;
 - b) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.
 - c) esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.
6. L'atto autorizzativo o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

Articolo 7 **(Adempimenti legge 1086/1971 e D.P.R. 380/2001 - parte II - capo II)**

Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971 e dagli articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001, sono effettuati con le modalità previste dal Regolamento di attuazione della presente legge.

Articolo 8 **(Certificato di idoneità statica)**

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, oggetto di condono edilizio ai sensi della normativa vigente, deve essere depositato presso il Settore tecnico regionale con le modalità previste dal Regolamento di attuazione della presente Legge.
2. Il certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento, come indicato all'art. 2 comma A6 e B5 del Decreto Ministeriale 15 Maggio 1985 e ss.mm.ii, dai decreti ministeriali e circolari ministeriali e deve essere firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge.

Articolo 9 **(Responsabilità)**

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974 e nella parte II, capo IV, sezione I del D.P.R. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta delle conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato o depositato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato o depositato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, deve specificatamente attestare, per come stabilito dal Regolamento di attuazione della presente legge, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del D.P.R. 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso D.P.R.
4. Per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o alla parte II, capo II del D.P.R. 380/2001, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001, il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una certificazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica ed al progetto autorizzato. Tale certificazione di rispondenza costituisce documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle norme tecniche per le

costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001 e dall' articolo 9, comma 1, della presente legge.

5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001, il direttore dei lavori deve trasmettere al SUE e, fino alla sua istituzione, al Settore tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita certificazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto autorizzato o depositato, ai sensi della normativa sismica.

Articolo 10 (Accertamenti e vigilanza)

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal D.P.R. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.

2. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del D.P.R. 380/2001, sono tenuti ad accertare che la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3. Inoltre, gli stessi agenti devono accertare, ai sensi del citato articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001 se le opere procedono in conformità al progetto di cui al predetto articolo 3. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Settore tecnico regionale.

3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla l. 1086/1971 e dalla l. 64/1974, ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV sezione III del D.P.R. 380/2001.

Articolo 11 (Utilizzazione degli edifici)

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/2001, è richiesta l'esibizione del certificato di collaudo statico e dell'attestazione di rispondenza di cui all'articolo 9, comma 3.

Articolo 12 (Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del D.P.R. 380/2001.

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del D.P.R. 380/2001.

3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del D.P.R. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali.

4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

Articolo 13 (Parere sugli strumenti urbanistici)

1. I comuni, nella procedura di formazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono chiedere al Settore tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e

dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla l.r. 19/2002, ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.

3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici di cui all'articolo 20, comma 4, l.r. 19/2002 e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106 (Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19, articolo 17, comma 5 - Linee Guida della Pianificazione Regionale), nel rispetto del Quadro territoriale regionale e della normativa di settore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.

4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il Settore tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla l.r. 19/2002 e con le modalità indicate nel Regolamento di attuazione della presente legge.

Articolo 14

(Norma transitoria e di richiamo)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istanze e alle denunce acquisite al protocollo del SUE, qualora già istituito, o della regione per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1, successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle varianti riguardanti progetti già autorizzati o depositati con le normative previgenti.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Articolo 15

(Costituzione del SUE)

1. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE), per come previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Le comunicazioni sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 ter, del D.P.R. 380/2001, esclusivamente dal attraverso il SUE; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.

3. L'amministrazione regionale mette a disposizione dei comuni una piattaforma informatica al fine di attivare la funzionalità del SUE.

4. Nelle more dell'entrata in esercizio della predetta piattaforma, le procedure di cui alla presente legge sono svolte direttamente presso il Settore Tecnico regionale competente per territorio, attraverso la piattaforma SISMI.CA.

Articolo 16

(Regolamento di attuazione)

1. È demandata alla Giunta regionale l'approvazione del Regolamento di attuazione della presente legge.


Articolo 17

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 18
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.
2. La Legge regionale n. 37/2015 s.m.i. recante "Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica" è abrogata dalla data di cui al comma 1.



REGIONE CALABRIA Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 146 DEL 18/6 2018

Disegno di legge: "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica". <<abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.>>

RELAZIONE DESCRITTIVA ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di revisionare sostanzialmente la legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i., al fine di recepire le disposizioni del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri), convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019 che ha introdotto, fra l'altro, una significativa modifica all'art. 94 del D.P.R.n. 380/2001, aggiungendo l'art. 94 -bis.

L'art. 94-bis successivamente modificato dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recita "ai sensi del comma 1 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a Capi I, II e IV della Parte II del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 52 e 83 dello stesso D.P.R., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie": "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

Le classificazioni sopra riportate determinano una diversa istruttoria del progetto e, con esclusione di quelle di cui alla lettera a) per le quali resta il regime della preventiva autorizzazione, introducono, per le opere indicate con le lettere b) e c), il regime del deposito con eventuale successivo controllo a campione.

L'art. 94-bis comma 2 del D.P.R. dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.lgs n. 281 del 28.08.1997, definisce le linee guida per la classificazione delle quattro tipologie di interventi sopra specificati.

Con decreto del MIT del 30 aprile 2020 sono state definite, per come previsto dal comma 2 dell'art. 94-bis, le sopra citate linee guida per la classificazione degli interventi dal punto di vista strutturale.

Le Regioni, ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 94-bis del D.P.R. n 380/2001 e sulla base delle linee guida approvate dal MIT, adottano specifiche elencazioni di adeguamento per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 94-bis nonché delle varianti di carattere "non sostanziale".

la Regione Calabria, in ottemperanza a quanto sopra, ha intenzione di dotarsi delle specifiche elencazioni approvandole con il successivo Regolamento di attuazione.

E' necessario inoltre, dare corso a quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 380/2001 che stabilisce che i comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE).

Conseguenza di quanto sopra, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse, ai sensi del comma 1-ter. del sopra citato art. 5, esclusivamente dal SUE; le altre amministrazioni pubbliche diverse dal comune e che sono interessate al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.

Per quanto sopra, l'amministrazione regionale, per come previsto dalla delibera di G.R. n. 500/2019, provvederà a mettere a disposizione dei comuni una piattaforma informatica al fine di attivare la funzionalità del SUE.

In ogni caso è necessario, nella modifica della regionale che si intende proporre in approvazione, prevedere che qualora il comune non abbia ancora attivato lo Sportello Unico dell'Edilizia, le procedure che si sarebbero dovute svolgere attraverso lo stesso, saranno svolte direttamente presso il Settore Tecnico regionale competente per territorio.

Per quanto sopra esposto, è necessario proporre la revisione sostanziale della legge regionale 37/2015 per uniformarsi al nuovo quadro normativo nazionale oggi in vigore. Quindi, si propone l'abrogazione della legge regionale n. 37/2015 s.m.i e la nuova formulazione recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"*.

A seguito dell'approvazione della presente proposta di legge da parte del Consiglio Regionale, viene demandata alla Giunta Regionale l'approvazione del relativo Regolamento Regionale applicativo, degli specifici elenchi per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 94-bis, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente



RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"*. <<abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.>>

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di revisionare sostanzialmente la legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i., al fine di recepire le disposizioni del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri), convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019 che ha introdotto, fra l'altro, una significativa modifica all'art. 94 del D.P.R.n. 380/2001, aggiungendo l'art. 94 -bis.

L'art. 94-bis successivamente modificato dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recita *"ai sensi del comma 1 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a Capi I, II e IV della Parte II del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 52 e 83 dello stesso D.P.R., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie": "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.*

Le classificazioni sopra riportate determinano una diversa istruttoria del progetto e, con esclusione di quelle di cui alla lettera a) per le quali resta il regime della preventiva autorizzazione, introducono, per le opere indicate con le lettere b) e c), il regime del deposito con eventuale successivo controllo a campione. Con decreto del MIT del 30 aprile 2020 sono state definite, per come previsto dal comma 2 dell'art. 94-bis, le linee guida per la classificazione degli interventi dal punto di vista strutturale.

la Regione Calabria, in ottemperanza a quanto sopra, ha intenzione di dotarsi delle specifiche elencazioni approvandole con il successivo Regolamento di attuazione.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge "allegato A" di abrogazione della legge regionale n. 37 /2015 s.m.i e la nuova formulazione recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"*.

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia al testo normativo in dettaglio il contenuto che compongono il testo normativo in epigrafe che non determina alcun onere o spesa a carico del bilancio regionale.

Oneri finanziari:**Analisi quantitativa**

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1 – riporta le finalità della legge.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2 – riporta i principi generali della legge con distinzione delle categorie degli interventi.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 3 - riporta le procedure applicative delle varie tipologie di interventi .	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 - riporta le modalità della denuncia dei lavori e trasmissione del progetto	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 5 – descrive il carattere esecutivo del progetto e dei suoi allegati.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 6 - riporta le modalità delle verifiche tecniche, da parte del Settore regionale, del progetto trasmesso.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 7 - attiene agli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971 e dagli articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001	€ 0,00 - La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 8 – riporta i criteri e le modalità di trasmissione del certificato di idoneità statica.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 9 - descrive le responsabilità dei professionisti che partecipano alla progettazione	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 10 - attiene alle attività di vigilanza normate dalle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal D.P.R. 380/2001.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 11 – attiene circa la norma per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/2001,	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 12 - attiene al regime sanzionatorio, per inadempienza alla normativa sismica previsto dall'art. 95- parte II, capo IV, sezione III, del D.P.R. 380/2001.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale La sanzione ha natura penale e viene comminata dall'autorità giudiziaria.
Articolo 13 - attiene circa il rilascio da parte del Settore tecnico regionale del parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle condizioni geomorfologiche del territorio.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale L'Attività' non determina oneri in quanto viene effettuata con le risorse umane e strumentali già a disposizione del dipartimento competente.
Articolo 14 - Norma la transitorietà nell'applicazione della legge e il richiamo alla normativa statale vigente in materia.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale e neanche a carico della finanza locale in quanto l'obbligo deriva da normativa nazionale.
Articolo 15 – attiene alla procedure previste dalla legge in presenza della costituzione da parte dei comuni del SUE.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 16 - demanda alla Giunta regionale l'approvazione del Regolamento di attuazione della presente legge.	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Articolo 17 - clausola d'invarianza finanziaria che indica che all'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	€ 0,00 – La norma riguarda la invarianza finanziaria e, quindi, non comporta spese a carico del bilancio regionale
Articolo 18 - determina la abrogazione della Legge regionale n. 37/2015 s.m.i. recante "Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica".	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 19 – determina l'entrata in vigore della presente legge.	€ 0,00 – L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore 

Il Dirigente Generale 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 2020

Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. (20A02607)

(GU n.124 del 15-5-2020)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che tra l'altro riordina e armonizza il disposto delle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come modificato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visto l'art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista la legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha introdotto modifiche all'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Viste le «Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93» predisposte dalla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata Stato-regioni nella seduta del 12 marzo 2020, come da atto rep. n. 28/CU del 12 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1

Approvazione

E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle «Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93», previste dall'art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.

Art. 2

Ambito di applicazione

Come previsto dall'art. 94-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'entrata in vigore delle linee guida di cui all'art. 1, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse, in relazione agli interventi di cui al citato art. 94-bis, comma 1.

Art. 3

Entrata in vigore

Le linee guida di cui all'art. 1, entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2020

Il Ministro: De Micheli

Allegato

Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, approvate con decreto ministeriale 30 aprile 2020.

Premesse.

Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» nasceva dall'esigenza di riordinare - senza introdurre innovazioni significative - la complessa normativa edilizia, caratterizzata da una serie di iniziative legislative e regolamentari che nel corso degli anni si erano sommate, spesso in modo caotico, senza una coerenza logica e sistematica. Tuttavia, anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nato per dare un filo logico alla struttura legislativa e regolamentare del settore, non sembra essere riuscito nel proprio intento, tanto da essere stato oggetto, nel corso di questi ultimi quindici anni, di decine di modifiche le quali, lungi dal semplificare, ne hanno reso di fatto più difficile l'applicazione.

Per il futuro occorre quindi, senza dubbio, una ristrutturazione organica dell'intera disciplina delle costruzioni che individui chiaramente i principi fondamentali, riorganizzi le procedure e definisca con altrettanta chiarezza i confini della legislazione regionale concorrente.

Nelle more della suddetta riorganizzazione, con il medesimo intento di snellimento del quadro normativo delle costruzioni, il legislatore, nell'ambito del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, cosiddetto «sbloccacantieri», convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, ha introdotto, fra le altre, una significativa modifica all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungendo l'art. 94-bis.

Il medesimo art. 94-bis è stato poi modificato, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, nella formulazione attuale che recita:

«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4).

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g), e zona 3;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3 -bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumita'.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformita' all'art. 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'art. 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con

modalita' a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.»

La suddivisione degli interventi edilizi in tre macro-categorie, interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumita', interventi di «minore rilevanza» e interventi «privi di rilevanza», ha l'intento di consentire una piu' razionale e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative, sulla base, appunto, della maggiore o minore «rilevanza» dell'intervento. Per rendere concreta l'applicazione di tale principio, e' tuttavia necessaria una chiara identificazione delle caratteristiche sulla base delle quali un intervento puo' essere collocato in una delle macro-categorie.

Pertanto, nel rispetto delle regole che disciplinano la legislazione concorrente, la presente linea guida, prevista dal comma 2 del citato art. 94-bis, ha il compito di fornire i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potra' redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarita' e delle specificita' che caratterizzano ogni area regionale.

E' opportuno infine sottolineare, in questa sede, come il legislatore, nella citata legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019, con particolare riferimento all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, abbia piu' volte sottolineato che il deposito al SUE, sia del progetto sia della relazione a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec; si ritiene al riguardo di poter desumere che, nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della pec, evidentemente sotto la responsabilita' del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarita' e completezza della documentazione. In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel provvedimento di recepimento delle disposizioni della legge n. 55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull'opera in questione, ancorche' iniziata.

Tipologie di interventi.

a) Interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumita'.

La macro-categoria a), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumita' e per l'assetto del territorio. Si tratta in sostanza, come si vedra' nel seguito - dove verra' trattata ogni singola categoria prevista per questo punto a) - di opere o interventi che richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei piu' aggiornati software di calcolo; presupposti necessari per la progettazione di opere le quali, si ribadisce, pur nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, devono fornire piu' solide e attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per questo motivo, peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti a piu' accurati controlli.

1 - Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g).

Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le localita' del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido a_g (espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g. Il motivo per cui i predetti interventi sono stati inseriti nella macro-categoria a), e' da ricercarsi nella particolare complessita' insita in un

progetto di significativo miglioramento ovvero di adeguamento di una costruzione esistente, quando i predetti interventi siano necessari per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche o per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge di stabilita' 11 dicembre 2016, n. 232 , art. 1, comma 2-septies, cosiddetto «sismabonus». In questi casi infatti la progettazione dell'intervento non puo' prescindere da una approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticita', da un'accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonche' dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento.

Appare opportuno precisare, in questa sede, che il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, e' il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.

2 - Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche.

Per comprendere appieno i criteri di appartenenza a questa categoria di opere, e' bene precisare, preliminarmente, cosa si intende per «usuali tipologie», quelle cioe' che si ritrovano, nel seguito, nella categoria b), n. 3). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono in generale considerate usuali tipologie tutti gli interventi realizzati con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche; un elemento discriminante ai fini dell'attribuzione di un intervento a questa categoria a), n. 2) non puo' essere quindi il materiale impiegato, anche se diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura tradizionale, quale ad esempio il legno, l'alluminio, il calcestruzzo fibrorinforzato o altri materiali compositi; anche le dimensioni, magari notevoli, di una costruzione non costituiscono di per se' un elemento discriminante, atteso che una costruzione di notevoli dimensioni puo' essere molto semplice nella sua concezione strutturale, mentre costruzioni anche di modesta entita' potrebbero essere caratterizzate da una eccezionale complessita' strutturale, tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo ed una particolare conoscenza dei legami costitutivi dei materiali (si veda, per restare nell'esempio precedente, un edificio molto alto e snello, concepito in modo tale da rispondere positivamente ad una eventuale azione sismica mediante l'impiego di una serie di accorgimenti strutturali quali l'utilizzo di dissipatori o isolatori sismici, l'assunzione di fattori di struttura q_0 molto elevati o che si discostino sensibilmente da quelli suggeriti dalle norme tecniche nella tabella 7.3.II, la previsione di una massa accordata in sommita', etc.).

In definitiva, l'elemento discriminante che puo' far appartenere una costruzione alla categoria a) delle costruzioni rilevanti per la pubblica incolumita' e' da ricercarsi nella particolare e non usuale concezione strutturale.

Per citare degli esempi, in una elencazione assolutamente non esaustiva ma solo indicativa, si puo' pensare ad edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi e silos, a complesse strutture idrauliche o marittime, a particolari strutture strallate che non siano i ponti (questi ultimi rientrano infatti nella successiva categoria a), n. 3), a costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, a opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa.

3 - Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Sono compresi nella presente categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati nelle localita' sismiche, attribuibili alle classi d'uso III e IV di cui al § 2.4.2 delle norme tecniche, realizzate nelle zone ad alta sismicita' (zona 1) e media sismicita' (zona 2), escluse quindi quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4). Ai soli fini della individuazione delle tipologie, possono costituire utile riferimento gli elenchi A e B di cui all'allegato 1 al decreto del Dipartimento della Protezione civile 21 ottobre 2003, sia che trattasi di interventi a competenza statale che non.

Le regioni confermano o modificano eventuali propri elenchi gia' adottati, coerentemente con le presenti linee guida.

b) Interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumita'.

La macro-categoria b), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale piu' facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta di opere e interventi per le quali, nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, e' plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per tali interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalita' a campione.

1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3.

Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le localita' del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido a_g (espressa come percentuale di g), minori o uguali a 0,20 g. Essendo collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni sismiche, la progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre una precisa diagnosi delle eventuali criticita', raggiunge piu' facilmente le finalita' di miglioramento o adeguamento, con soluzioni e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, nella zona 2, con valori di a_g compresi fra 0,15 e 0,20 g e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicita') e 4 (bassissima sismicita'), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica.

2) Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti.

Come e' noto, il capitolo 8 delle norme tecniche, al § 8.4.1 prevede la fattispecie «Riparazione o intervento locale». Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite dallo stesso § 8.4.1 delle norme tecniche e dal corrispondente § C8.4.1 della circolare 21 gennaio 2019, n. 7, ai quali si rimanda.

3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2).

Richiamando quanto gia' espresso nell'ambito della categoria a), n. 2), rientrano nella presente categoria tutte le nuove costruzioni «usuali», realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, indipendentemente dalle dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non rientrano nella categoria a), n. 2), in quanto possono essere progettate con una buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo.

Per citare degli esempi, si puo' pensare alle opere appartenenti alla classe d'uso II, ad edifici regolari in pianta e in elevazione, oppure edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta non superiore a 3, ad opere di sostegno prive di particolari complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali.

3-bis) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti del 17 gennaio 2018.

Sotto il profilo della sicurezza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, si tratta in generale di usuali costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze; si fa riferimento ad esempio agli edifici destinati all'attività agricola quali magazzini o silos, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza. Con riferimento ai contenuti del § 2.4.2 delle norme tecniche possono rientrare nella categoria b), n. 3-bis), le opere appartenenti alla classe d'uso I.

Sono in sostanza strutture per le quali - pur essendo comunque necessari un titolo abilitativo, un progetto redatto nel rispetto delle norme tecniche ed una esecuzione a norma - nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria delle persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, rende possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica e di controllo.

c) Interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità'.

La macro-categoria c), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità', fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.

1) Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità'.

Ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che per destinazione d'uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità', e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004).

In sintesi sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.

Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano rigidità, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità' delle persone.

Varianti di carattere non sostanziali.

Si premette che l'art. 93 - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche - del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, al comma 1 recita:

«1. Nelle zone sismiche di cui all'art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del

progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.».

La disposizione suddetta esprime un principio fondamentale in base al quale, nelle zone sismiche di cui all'art. 83 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, chiunque intenda procedere alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo sportello unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la sicurezza del territorio; quest'ultimo provvede poi a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. Ciò comporta, evidentemente che, ultimate tutte le procedure previste per la categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si debba dare preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti sostanziali che si intende apportare all'intervento.

Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l'art. 3 del decreto «sbloccacantieri», sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell'art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali.

Per definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, occorre sottolineare come un intervento è sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza. Fermi restando gli aspetti urbanistici-architettonici, restando nell'ambito della sicurezza delle costruzioni e quindi dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai fini dell'applicazione dell'art. 94-bis cui fanno riferimento le presenti linee guida assume particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale. A tale scopo si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico.

In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T_1 , il taglio alla base V_R , le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena esposto.

Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1).

L. 14/06/2019, n. 55

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 giugno 2019, n. 140.

Epigrafe

Premessa

Art. 1.

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

Lavori preparatori

L. 14 giugno 2019, n. 55 (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 giugno 2019, n. 140.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**In vigore dal 18 giugno 2019**

1. Il *decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'*articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*

In vigore dal 18 giugno 2019

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare*). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle *direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*:

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'*articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, per i settori speciali.

4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, sulla base del progetto definitivo costituito almeno

da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'*articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all'*articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.

9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.

10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'*articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'*articolo 205 del medesimo decreto legislativo*.

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'*articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all'*articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.

16. All'*articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto".

17. All'*articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

"6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al

comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis".

18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'*articolo 105, comma 2, del medesimo codice*, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo *articolo 105*, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'*articolo 105* e del terzo periodo del comma 2 dell'*articolo 174*, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'*articolo 80 del medesimo codice*, riferite al subappaltatore.

19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3 dell'*articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai *decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161*, e *17 novembre 2005, n. 269*. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'*allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998*, nell'*allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161*, e nell'*allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269*, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida".

20. Al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 23*:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: "decreto", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "regolamento";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di

dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg*quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa";

3) al comma 6:

3.1) dopo le parole: "paesaggistiche ed urbanistiche," sono inserite le seguenti: "di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,";

3.2) le parole: "di studi preliminari sull'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica";

3.3) le parole: "le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale";

4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,* sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.";

b) all'*articolo 24*:

1) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: "Il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento";

3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, le parole: "o delle concessioni di lavori pubblici" sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, le parole: ", concessioni di lavori pubblici" sono soppresse;

c) all'*articolo 26*, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità";

d) all'*articolo 29*, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

e) all'*articolo 31*, comma 5:

1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita";

2) al secondo periodo, le parole: "Con le medesime linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

f) all'*articolo 32*, comma 2, secondo periodo, le parole: "all'articolo 36, comma 2, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),";

g) all'*articolo 35*:

1) al comma 9, lettera a), la parola: "contemporaneamente" è soppressa;

2) al comma 10, lettera a), la parola: "contemporaneamente" è soppressa;

3) al comma 18, le parole: "dei lavori", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";

h) all'*articolo 36*:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";

2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8";

4) il comma 5 è abrogato;

5) al comma 7:

5.1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle";

5.2) al secondo periodo, le parole: "Nelle predette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto regolamento" e le parole: ", nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" sono soppresse;

5.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

6) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";

i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente normativa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; gli archeologi";

l) all'articolo 47:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti *pro quota* i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente";

m) all'*articolo 59*:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'*articolo 216*, comma 27-*octies*; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'*articolo 46*, comma 1; le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio *staff* di progettazione.";

2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-*quater*. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato";

n) all'*articolo 76*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'*articolo 5-bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'*articolo 80*, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti";

o) all'*articolo 80*:

1) al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Resta fermo altresì quanto previsto dall'*articolo 34-bis*, commi 6 e 7, del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.";

2) al comma 3, al primo periodo, le parole: "in caso di società con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro" e, al secondo periodo, dopo le parole: "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'*articolo 179*, settimo comma, del codice penale";

3) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 110* del presente codice e dall'*articolo 186-bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";

4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

"c-*quater*) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato";

5) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'*articolo 317-bis*, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'*articolo 179*, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'*articolo 317-bis*, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia

commesso";

p) all'*articolo 83*, comma 2, al secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'*articolo 216*, comma 27-*octies*" e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";

q) all'*articolo 84*:

1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "L'ANAC, con il decreto di cui all'*articolo 83*, comma 2, individua, altresì," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'*articolo 216*, comma 27-*octies*, sono altresì individuati";

3) al comma 4, lettera b), le parole: "al decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti";

4) al comma 6, quarto periodo, le parole: "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'*articolo 216*, comma 27-*octies*";

5) al comma 8, al primo periodo, le parole: "Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui all'*articolo 216*, comma 27-*octies*, disciplina" e, al secondo periodo, le parole: "Le linee guida disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";

6) al comma 10, primo periodo, le parole: "delle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'*articolo 216*, comma 27-*octies*,";

7) al comma 11, le parole: "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'*articolo 216*, comma 27-*octies*";

r) all'*articolo 86*, comma 5-bis, le parole: "dall'ANAC con le linee guida di cui all'*articolo 83*, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'*articolo 216*, comma 27-*octies*.";

s) all'*articolo 89*, comma 11:

1) al terzo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'*articolo 216*, comma 27-*octies*,";

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'*articolo 216*, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

t) all'*articolo 95*:

1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo";

2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;

3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)";

u) all'*articolo 97*:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia";

2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";

3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato";

4) al comma 8, al primo periodo, le parole: "alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede" e dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono inserite le seguenti: "e dei commi 2-bis e 2-ter" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci";

v) all'articolo 102, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

2) il terzo periodo è soppresso;

z) all'articolo 111:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate";

2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: "Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

aa) all'articolo 146, comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216,

comma 27-octies,";

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020";

cc) all'articolo 183, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione";

dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;

ee) all'articolo 197:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale";

ff) all'articolo 199:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla SOA" sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";

2) al comma 4, al primo periodo, le parole: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e il secondo periodo è soppresso;

gg) all'articolo 216:

1) al comma 14, le parole: "delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";

2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";

3) il comma 27-sexies è sostituito dal seguente:

"27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente";

4) dopo il comma 27-septies è aggiunto il seguente:

"27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e

b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti

degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento".

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";

c) al comma 7, primo periodo, le parole: "Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I nuovi";

d) al comma 9, le parole: "Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;

e) al comma 11, primo periodo, le parole: "Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".

23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.

25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:

a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;

b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;

c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

26. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice".

28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.

29. Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa.

30. Per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2018, n. 132*».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 110:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 108»

sono inserite le seguenti: «del presente codice»;

al comma 4, dopo le parole: «Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161,» sono inserite le seguenti: «anche ai sensi del»;

al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-bis) al quinto comma, la lettera b) è abrogata».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "ed anche assistiti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se assistiti";

b) al comma 6, le parole: "in misura non superiore a un quarto del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7".

2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".

3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: "limiti indicati al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "limiti indicati al secondo comma"».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti"»;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «allo sportello unico» sono aggiunte le seguenti: «tramite posta elettronica certificata (PEC)»;

al numero 3), capoverso 4, dopo le parole: «Lo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;

al numero 4), capoverso 6, dopo le parole: «deposita allo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;

al numero 5), capoverso 7, dopo le parole: «lo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 67:

1) al comma 7, le parole: "in tre copie" sono soppresse e dopo le parole: "che invia" sono inserite le seguenti: "tramite posta elettronica certificata (PEC)";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"»;

alla lettera c), capoverso 3, le parole: «, e dagli altri elaborati» sono sostituite dalle seguenti: «e accompagnato dagli altri elaborati»;

alla lettera d), capoverso Art. 94-bis:

al comma 1, alinea, le parole: «di cui a capi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai capi»;

al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground

acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g)»;

al comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)»;

al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;»;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,», al secondo periodo, le parole da: «comunque» fino a: «elencazioni o» sono soppresse, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).» e, al terzo periodo, le parole: «di adeguamento delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento alle stesse»;

al comma 4, le parole: «di al comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «ritenuti prioritari» sono inserite le seguenti: «, individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006»;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità e le deroghe di cui al presente comma, nonché quelle di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela

di beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'*articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*.»;

al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «possono avvalersi» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «può avvalersi» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-ter. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate dall'*articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'*articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798*, sono ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.

6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 7, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, n. 147,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'abbattimento delle barriere architettoniche»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'*articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257*, e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'*articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, cosiddetto "PNire 3", a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad

energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*»;

al comma 9, le parole: «articolo 107, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 107, terzo comma»;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo il comma 148 è inserito il seguente:

"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'*articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'*articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017*".

12-ter. All'*articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".

12-quater. All'*articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48*, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età".

12-quinquies. All'*articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021";

b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".

12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'*articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, dopo le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".

12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un Progetto unico, il cui limite di spesa è definito in 6.853,23 milioni di euro ed è interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione è recepita nell'aggiornamento del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili degli interventi "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi dell'*articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*. E' autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse già assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'*articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*.

12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla procedura vigente».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio). - 1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti";

b) dopo il comma 859 è inserito il seguente:

"859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attività preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019".

Art. 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso). - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati *standard* di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.

2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.

4. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario

straordinario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza o con altra amministrazione dello Stato o ente locale.

5. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'*articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011*. L'incarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS Spa nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

8. E' costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai presidenti delle amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché da un rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

10. Per la specificità del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), al fine di garantire la tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'*articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attività del Commissario straordinario cui compete altresì la messa in sicurezza delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dell'*articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dall'attività del Commissario straordinario. La messa in sicurezza delle attività preesistenti, quali le gallerie autostradali e i laboratori, è garantita dagli interventi determinati dal Commissario straordinario.

11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.

12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.

14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 36*

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'*articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.

Art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile). - 1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all'*articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021:

a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;

b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dell'*articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo *articolo 34-bis* sono prolungati di ulteriori tre esercizi;

c) le disposizioni di cui all'*articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.

2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli *articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Art. 4-quinquies (Misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria). - 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'*articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e dell'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo, anche in deroga a quello previsto dall'*articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per provvedere all'ammissione al finanziamento.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri per il supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

3. Il finanziamento, erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera in qualità di Commissario *ad acta*.

4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza, nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato ai sensi dell'*articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, che siano ritenuti prioritari, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire all'aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del presente articolo.

6. Agli interventi di cui ai commi 1 e 5 non si applicano le disposizioni per la risoluzione degli accordi previste dall'*articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*.

7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.

8. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del presente decreto.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

Art. 4-sexies (Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.

Art. 4-septies (Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso). - 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'*articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.

3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari straordinari di cui all'*articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e programmate, finalizzate al superamento delle procedure di infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti agli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico nonché la dotazione finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.

5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.

6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'*articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'*articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'*articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014* e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.

7. All'*articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "*decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" sono inserite le seguenti: ", o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni";

b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: "nell'ambito delle aree di intervento" sono inserite le seguenti: "nonché del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al personale di cui il Commissario si avvale può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*".

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'*articolo 5*:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), le parole da: «dello stesso decreto» fino a: «380 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) le disposizioni di cui all'*articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso *articolo 9*»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla *legge 14 marzo 2001, n. 80*, è rifinanziata per l'importo di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonché dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della *legge 27 dicembre 2017, n. 205*, e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella missione "Casa e assetto urbanistico", programma "Politiche abitative, urbane e territoriali", sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di ciclovie interurbane). - 1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle autostrade ciclabili" sono sostituite dalle seguenti: "di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2";

b) le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 agosto 2019".

Art. 5-ter (Norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale). - 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241";

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 5-quater (Proroga di mutui scaduti). - 1. Al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018 e che pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.

Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata "Italia Infrastrutture Spa", con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla società su un conto di tesoreria intestato alla medesima società, appositamente istituito, con le modalità previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto della società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il consiglio di amministrazione.

2. La società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della società stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della società medesima.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020";

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5-sexies (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate). - 1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'*articolo 1105, quarto comma, del codice civile*, la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile è ubicato. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.

2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'*articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui al *decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani). - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*».

All'articolo 6:

al comma 3, dopo le parole: «attraverso specifici piani» sono inserite le seguenti: «di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati nonché il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici»;

alla lettera i), dopo le parole: «a dotare i comuni di cui all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «, per i quali non siano già stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per l'adozione dei medesimi strumenti,»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le attività di cui al comma 1, i Commissari possono avvalersi altresì dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8».

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: «Comuni di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «comuni di cui

all'allegato 1».

All'articolo 10:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nel supplemento ordinario» sono inserite le seguenti: «n. 123»;
al comma 3, dopo le parole: «dal giudice penale» sono inserite le seguenti: «o dall'autorità amministrativa», le parole: «dall'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'autorità amministrativa competente».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), le parole da: «decreto del Ministero» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016».

All'articolo 12, comma 1:

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base del prezzario regionale in vigore»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento».

All'articolo 13:

al comma 2, lettere a) e c), le parole: «in contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle contabilità speciali»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «possono applicarsi»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, i Commissari possono provvedere direttamente agli interventi inseriti nella programmazione e già oggetto di finanziamento per i quali l'ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14»;

al comma 8, dopo le parole: «congruità economica degli stessi» sono inserite le seguenti: «e acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono indicate le modalità di attuazione del comma 6, nonché di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante apposita conferenza di servizi».

All'articolo 14:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualità di centrale di committenza, secondo le modalità di cui all'articolo 7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma 1 il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della città metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a

tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e di cui all'*articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.

4. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e di cui all'*articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non può andare oltre, anche in caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.

6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni dell'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilità per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa».

All'*articolo 16*:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel quadro delle misure dirette a rendere più incisiva l'azione della Polizia di Stato nelle attività di contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui al comma 1, dopo l'*articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334*, è inserito il seguente:

"Art. 68-bis (*Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale*). - 1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I

posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.

2. Alle promozioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'*articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, applicati agli scrutini aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale» *sono sostituite dalle seguenti:* «non si trovino in condizioni»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'*articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'*articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016*. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo».

All'articolo 18:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente non spetta alcun compenso»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della gestione straordinaria, di cui all'*articolo 6, comma 2*»;

al comma 6, le parole: «della provincia di Catania» *sono sostituite dalle seguenti:* «della città metropolitana di Catania»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:

a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;

b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'*articolo 8*».

All'articolo 19:

al comma 1, primo periodo, le parole: «ricadenti nella città metropolitana di Catania,» *sono soppresse, dopo le parole:* «per l'anno 2020,» *sono inserite le seguenti:* «ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso,» *e la parola:* «annuo» *è soppressa.*

Nel capo II, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis (*Disposizioni in materia di bilanci*). - 1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'*articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, relativi all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'*articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché

delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».

All'articolo 21:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134."»;

al comma 2, dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «e a 10 milioni di euro per l'anno 2020»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2019"».

All'articolo 22:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"»;

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e dai vice commissari» è aggiunto il seguente periodo: «. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;

al comma 2:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse;

0b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma"»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per le esigenze di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole: "e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti" sono soppresse»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "al personale in servizio al 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del contingente di cui al presente comma"».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti). - 1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: "Le imprese" sono inserite le seguenti: "e i professionisti";
- b) al comma 3, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai professionisti";
- c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.";
- d) al comma 5, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai professionisti";
- e) al comma 6, le parole: "dalle imprese beneficiarie" sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese e dai professionisti beneficiari"».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera a), il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;

alla lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «"B" o "C"» sono inserite le seguenti: «o "E" limitatamente a livello operativo "L4"» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con ordinanza commissariale sono definiti le modalità e i criteri per la regolamentazione di quanto disposto dal presente comma.»;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili). - 1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanta un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di

cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, gli esiti agibile con provvedimenti', parzialmente agibile' e inagibile' delle *schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006*, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti B', C' ed E' delle *schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011*"»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 14, comma 3-bis.1:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interventi di cui all'*allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018* e quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione.";

2) all'ultimo periodo, le parole: "al precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti periodi"»;

dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis)* all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale";

e-ter) all'articolo 48:

a) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti diversi da quelli indicati dall'*articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.";

b) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta."»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis.* Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'*articolo 48 e all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al *comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è assegnato un contributo di euro 5 milioni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«*Art. 23-bis (Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia).* - 1. All'*articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020";

b) al comma 1, alinea, le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020" e dopo le parole: "siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia";

c) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";

d) al comma 2, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020";

e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

"b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»".

All'articolo 24:

al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.».

All'articolo 25:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono inserite le seguenti: «, le parole: ", d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali," sono soppresse»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare,».

All'articolo 26:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 28:

1) al comma 1, alinea, le parole da: "Al fine di" fino a: "citato articolo 25," sono sostituite dalle seguenti: "Con delibera del Consiglio dei ministri";

2) al comma 1, lettera c), le parole: "delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale";

3) il comma 2 è abrogato»;

al comma 2, le parole: «legge 16 novembre 2018, n. 139» sono sostituite dalle seguenti: «legge 16 novembre 2018, n. 130,»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

- 1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "a tal fine attivati e" sono sostituite dalle seguenti: "a tal fine attivati o".

2. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019».

All'articolo 28:

al comma 1:

alla lettera c), capoverso g-bis), le parole: «ai sensi dell'articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;

alla lettera g), capoverso 4-bis, le parole: «sempre che sono» sono sostituite dalle seguenti: «sempre che siano»;

al comma 4, la parola: «comportano» è sostituita dalle seguenti: «devono comportare»;

al comma 5, dopo le parole: «un veicolo nuovo della categoria M» sono inserite le seguenti: «e N», le parole: «, dei dispositivi di telefonia mobile» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

All'articolo 29:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Nella rubrica del capo III, le parole: «del Centro Italia negli anni 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016».

All'allegato I:

la denominazione è sostituita dalla seguente: «Allegato 1»;

la parola: «Guardiafilera» è sostituita dalla seguente: «Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania» sono sostituite dalle seguenti: «Città metropolitana di Catania».

All'allegato II:

la denominazione è sostituita dalla seguente: «Allegato 2»;

la parola: «Guardiafilera» è sostituita dalla seguente: «Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania» sono sostituite dalle seguenti: «Città metropolitana di Catania».

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 1248):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe CONTE e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Governo Conte-I) il 18 aprile 2019.

Assegnato alle commissioni riunite 8a (lavori pubblici, comunicazioni) e 13a (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 19 aprile 2019, con pareri delle commissioni 1a (affari costituzionali), 2a (giustizia), 5a (bilancio), 6a (finanze), 7a (pubblica istruzione), 9a (agricoltura), 10a (industria), 14a (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 8a (lavori pubblici, comunicazioni) e 13a (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 29 e 30 aprile 2019; il 7, 9, 10, 14, 15, 16, 21 e 28 maggio 2019.

Esaminato in aula il 29 maggio 2019; il 5 giugno 2019 ed approvato il 6 giugno 2019.

Camera dei deputati (atto n. 1898):

Assegnato alla VIII commissione (ambiente), in sede referente, il 7 giugno 2019 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio e tesoro), VI (finanze), VII (cultura), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche UE) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 7, 10 e 11 giugno 2019.

Esaminato in aula l'11 e 12 giugno 2019, approvato il 13 giugno 2019.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (1) (2) (4) (3).**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

(2) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(3) Vedi, anche, l'*Accordo 12 giugno 2014, n. 67/CU*.

(4) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378* e nel *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379*. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Visti gli *articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto l'*articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50*, come modificato dall'*articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340*;

Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto l'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;

Visto l'*articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191*;

Vista la *legge 24 novembre 2000, n. 340*, allegato A, nn. 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;

Visti gli *articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;

Vista la *legge 17 agosto 1942, n. 1150*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 28 gennaio 1977, n. 10*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 28 febbraio 1985, n. 47*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

Visto il *decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 marzo 1982, n. 94*;

Visto l'*articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 493*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*;

Visto il *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 5 novembre 1971, n. 1086*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, e successive modificazioni;

Visto l'*articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 5 marzo 1990, n. 46*, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'*art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;

ACQUISITO il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività culturali;

E M A N A

il seguente decreto:

Parte I
Attività edilizia
Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Attività edilizia

Art. 1 (L) Ambito di applicazione (6)

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. (5)
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli *articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

(5) Comma così modificato dall'*art. 54, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(6) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 2 (L) Competenze delle regioni e degli enti locali (7)

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'*art. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

(7) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 2-bis (L) Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (8) (11)

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. (9)

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. (10)

1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. (10)

(8) Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, lett. 0a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(9) Il presente comma era stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55).

(10) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

(11) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) (16)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso; (14)

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; (15)

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; (12)

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; (13)

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'*articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*.

(12) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301* e, successivamente, dall'*art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell'*art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013*.

(13) Lettera così modificata dall'*art. 41, comma 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, dall'*art. 10-ter, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80* e, successivamente, dall'*art. 52, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221*. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-24 luglio 2015, n. 189 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato *art. 41, comma 4, D.L. n. 69/2013*.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(15) Lettera così modificata dall'*art. 65-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(16) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 3-bis Interventi di conservazione (17) (18)

1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

(17) Articolo inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(18) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) (24)

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'*articolo 2, comma 4*, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. (27)

[1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. (20) (19)]

[1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'*allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015*, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'*allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015*, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. (23) (25)]

[1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano,

in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39. (21) (25)]

[1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. (21) (25)]

1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (22) (26)

2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

(19) Comma abrogato dall'art. 11, comma 5, lett. a), D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, a decorrere dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, del medesimo D.Lgs. 28/2011.

(20) Comma inserito dall'art. 1, comma 350, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sostituito dall'art. 1, comma 289, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente così modificato dall'art. 29, comma 1-octies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'art. 8, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(21) Comma inserito dall'art. 17-quinquies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(22) Comma inserito dall'art. 17-bis, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(23) Comma inserito dall'art. 17-quinquies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e, successivamente, così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, a decorrere dal 14 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 257/2016.

(24) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

(25) Comma abrogato dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48, a decorrere dall'11 giugno 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 48/2020.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Intesa 20 ottobre 2016, n. 125/CU.

(27) Sui regolamenti edilizi comunali previsti dal presente comma vedi, anche, l'art. 16, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

Art. 5 (R) Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) (42)

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività (34). (28)

1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza

di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. (35)

1-ter Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. (31)

2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; (39)

e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico. (36)

3. Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: (37)

[a] il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1; (40)]

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (38)

h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato

l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;

l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette. (32)

3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (41)

[4. L'ufficio cura altresì, gli incumbenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare; (29)

c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;

h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette. (33)

]

4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (30)

(28) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(29) Lettera così modificata dall'art. 2127, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

(30) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 1-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

- (31) Comma inserito dall'*art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.
- (32) Comma modificato dall'*art. 5, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 13, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.
- (33) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.
- (34) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.
- (35) Comma inserito dall'*art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 54, comma 1, lett. b), n. 1), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.
- (36) Comma così sostituito dall'*art. 54, comma 1, lett. b), n. 2), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.
- (37) Alinea modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (38) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.
- (39) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (40) Lettera soppressa dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (41) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (42) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Titolo II Titoli abilitativi

Capo I Disposizioni generali

Art. 6 (L) Attività edilizia libera (*legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94*) (43) (60)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (53)

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); (52)
- a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; (54)
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; (55)
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; (56) (61) (64)
- e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano

contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; (56)

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al *decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*; (56)

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (56).

[2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; (49) (62)

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; (62)

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; (62)

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (44) (62)

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; (62)

e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (46) (57) (62).

]

[3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. (47)]

[4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. (48) (57)]

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo *34-quinquies, comma 2, lettera b)*, del *decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 marzo 2006, n. 80*. (59) (63)

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire; (58)

b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli (50).

[7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. (51) (57)]

[8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime

attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37*, è ridotto a trenta giorni. (45)]

- (43) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 maggio 2010, n. 73*; vedi, anche, *l'art. 1, comma 2 della suddetta L. 73/2010*.
- (44) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 3, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28*, a decorrere dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 47, comma 1, del medesimo D.Lgs. 28/2011*.
- (45) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. f), D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151*.
- (46) Lettera aggiunta dall'*art. 13-bis, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, e, successivamente, così modificata dall'*art. 17, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.
- (47) Comma abrogato dall'*art. 13-bis, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.
- (48) Comma sostituito dall'*art. 13-bis, comma 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* e modificato dall'*art. 30, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell'*art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 17, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.
- (49) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.
- (50) Lettera così sostituita dall'*art. 17, comma 1, lett. c), n. 4), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, che ha sostituito le originarie lettere b) e c) con l'attuale lettera b).
- (51) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. c), n. 5), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.
- (52) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 1, lett. c), n. 01), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (53) Alinea così modificato dall'*art. 54, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.
- (54) Lettera inserita dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (55) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (56) Lettera aggiunta dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (57) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (58) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (59) Comma sostituito dall'*art. 17, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 172, L. 4 agosto 2017, n. 124*.
- (60) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi *l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, *l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.
- (61) Per la disapplicazione del limite temporale di cui alla presente lettera vedi *l'art. 181, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.
- (62) Vedi, anche, *l'Accordo 18 dicembre 2014, n. 157/CU*.
- (63) Vedi, anche, *l'art. 1, comma 173, L. 4 agosto 2017, n. 124*.
- (64) Vedi, anche, *l'art. 8-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*, aggiunto dall'*art. 2-bis, comma 6, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

Art. 6-bis Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (65) (66)

1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che

non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

(65) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.*

(66) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.*

Art. 7 (L) Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) (67)

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'*articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;*

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'*art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.*

(67) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.*

Art. 8 (L) Attività edilizia dei privati su aree demaniali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31,

comma 3) (68)

1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.

(68) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma) (69)

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'*articolo 3* che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà (70).

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'*articolo 3* del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più edifici e modificano fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.

(69) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(70) La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo - 13 aprile 2017, n. 84 (Gazz. Uff. 19 aprile 2017, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 (Testo B), trasfuso nell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (Testo A), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 76 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 9-bis Documentazione amministrativa. (71) (72)

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

(71) Articolo inserito dall'*art. 13, comma 2, lett. b)*, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto*

2012, n. 134.

(72) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Capo II Permesso di costruire

Sezione I Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) (75)

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (73).

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (74).

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'*articolo 44*.

(73) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e dall'art. 30, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 17, comma 1, lett. d), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(74) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(75) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 11 (L) Caratteristiche del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) (76)

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

(76) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 12 (L) Presupposti per il rilascio del permesso di costruire (art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902) (77)

1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

(77) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater) (79)

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. (78)

2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

(78) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 2, lett. c)*, *D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(79) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) (82)

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. (80)

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'*articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. (81)

(80) Comma inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. e), n. 1)*, *D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(81) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. e), n. 2)*, *D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(82) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) (83) (87) (88)

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di

ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. (84)

2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. (85)

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (86) ai sensi dell'*articolo 22*. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

(83) Per la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui al presente articolo, vedi l'*art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(84) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(85) Comma inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(86) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(87) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(88) Sulla validità dei termini di inizio e ultimazione lavori di cui al presente articolo vedi l'*art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

Sezione II Contributo di costruzione

Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire (*legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2*) (93) (98) (100)

1. Salvo quanto disposto dall'*articolo 17, comma 3*, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. (92)

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'*articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere

realizzate al patrimonio indisponibile del comune. (89)

2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'*articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. (91)

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'*articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione (94);

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche (94).

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali. (97)

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis. (95)

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. (99)

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (90)

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'*articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457*. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera d)*, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. (96)

(89) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.

(90) Comma inserito dall' *art. 40, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

(91) Comma inserito dall'*art. 45, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*. Il presente comma era già stato inserito dall'*art. 5, comma 2, lett. a), n. 2)*, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e, successivamente, modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. g), n. 2)*, D.L. 12 settembre 2014, n. 133; tali modifiche non sono state confermate dalle rispettive leggi di conversione (*L. 12 luglio 2011, n. 106* e *L. 11 novembre 2014, n. 164*).

(92) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. g), n. 1)*, D.L. 12 settembre 2014, n. 133; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 11 novembre 2014, n. 164*).

(93) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 1, comma 126, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(94) Lettera aggiunta dall'*art. 17, comma 1, lett. g), n. 3)*, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(95) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. g), n. 4)*, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(96) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. g), n. 5)*, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(97) Comma inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. g), n. 3-bis)*, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(98) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(99) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

(100) Vedi, anche, il *comma 43 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311* e il *comma 593 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (*legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60*) (104)

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'*articolo 18*.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'*articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153*;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale. (103)

4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile. (101)

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione. (102)

(101) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. h), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(102) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(103) Lettera così modificata dall'*art. 54, comma 1, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(104) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 18 (L) Convenzione-tipo (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6) (105)

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'*articolo 17, comma 1*, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'*articolo 16*.

3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

(105) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 19 (L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza (*legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10*) (106)

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'*articolo 17*, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

(106) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Sezione III Procedimento

Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (*decreto-legge 5 ottobre*

1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) (107) (121) (122)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'*articolo 11*, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica. (108)

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. (119)

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli *articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*. (109)

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

[5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'*articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990*, e successive modificazioni. (110) (117) (120)]

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'*articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990*, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (111)

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. (116)

8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della *legge 7 agosto 1990, n. 241*. (113)

[9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni. (114) (118)]

[10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. (112) (115)]

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'*articolo 22, comma 7*, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

(107) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 5, comma 2, lett. a)*, *n. 3)*, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(108) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 2, lett. d)*, *n. 1)*, *D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* e, successivamente, dall'*art. 3, comma 1, lett. d)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(109) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 2, lett. d)*, *n. 2)*, *D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. b)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.

(110) Comma inserito dall'*art. 13, comma 2, lett. d)*, *n. 3)*, *D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(111) Comma sostituito dall'*art. 13, comma 2, lett. d)*, *n. 4)*, *D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.

(112) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 2, lett. d)*, *n. 5)*, *D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(113) Comma sostituito dall'*art. 30, comma 1, lett. d)*, *n. 1)*, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'*art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 54, comma 1, lett. e)*, *L. 28 dicembre 2015, n. 221* e così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b)*, *n. 4)*, *D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.

(114) Comma sostituito dall'*art. 30, comma 1, lett. d)*, *n. 2)*, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'*art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 54, comma 1, lett. e)*, *L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(115) Comma abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. d)*, *n. 3)*, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(116) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 2-ter dell'art. 17 del medesimo D.L. n. 133/2014.

(117) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(118) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(119) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), n.2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

(120) Vedi, anche, l'art. 7-bis, comma 3, lett. b), D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'art. 30, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(121) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

(122) Vedi, anche, l'Accordo 12 giugno 2014, n. 67/CU.

Art. 21 (R) Intervento sostitutivo regionale (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) (123) (124)

1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

(123) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(124) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Capo III

Segnalazione certificata di inizio di attività (125)

Art. 22 (L) Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) (131) (126) (134) (135)

1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c. (128)

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione

d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. (127)

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. (129)

[3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. (132)

]

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'*articolo 44*.

[5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'*articolo 16*. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. (132)]

6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*. (130)

7. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'*articolo 16*, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'*articolo 44* ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'*articolo 37*. (133)

(125) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*. L'originaria rubrica «Denuncia di inizio attività» era stata sostituita dall'*art. 17, comma 1, lett. l)*, *D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, in «Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività».

(126) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301*.

(127) Comma modificato dall'*art. 30, comma 1, lett. e)*, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'*art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. m)*, *n. 1)*, *D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. f)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(128) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(129) Comma inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. m), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(130) Comma così modificato dall'*art. 54, comma 1, lett. f), L. 28 dicembre 2015, n. 221 e*, successivamente, dall'*art. 3, comma 1, lett. f), n. 5), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(131) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(132) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. f), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(133) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. f), n. 6), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(134) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(135) Vedi, anche, l' *art. 1-quater, comma 1 , D.L. 8 luglio 2010, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 agosto 2010, n. 129*.

Art. 23 (L commi 3 e 4 - R commi 1, 2, 5, 6 e 7) Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (*legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*) (142) (136) (145) (146)

01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. (143)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. (144)

1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti

dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (141)

1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. (138)

2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. (144)

3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. (139)

4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione è priva di effetti. (140)

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. (144)

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'*articolo 37, comma 5*. (137)

(136) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301*.

(137) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 558, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, dall'*art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(138) Comma inserito dall'*articolo 13, comma 2, lett. e), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 1, e dall'allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

(139) Comma così modificato dall'*articolo 13, comma 2, lett. e), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(140) Comma così modificato dall'*articolo 13, comma 2, lett. e), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* e, successivamente, dall'*art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(141) Comma inserito dall'*art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* e, successivamente, così modificato dall'*art. 54, comma 1, lett. g), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(142) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(143) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.*

(144) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.*

(145) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.*

(146) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il comma 1 dell'art. 1-quater, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129.*

Art. 23-bis Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori (147) (149)

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6-bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio. (148)

4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

(147) Articolo inserito dall'*art. 30, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013.*

(148) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. h), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.*

(149) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.*

Art. 23-ter Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante (150) (151)

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

(150) Articolo inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. n)*, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(151) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Titolo III Agibilità degli edifici

Capo I Certificato di agibilità

Art. 24 (L) Agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) (152) (153)

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'*articolo 19*, commi 3 e 6-bis, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

(152) Articolo corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264 e modificato dall'*art. 30, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'*art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013*. Il suddetto *art. 30, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* aveva previsto l'aggiunta nel presente articolo del comma 4-ter; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 agosto 2013, n. 98*). Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. o), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. i), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(153) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) (157) (158)

[1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'*articolo 24*, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici

adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli *articoli 113 e 127*, nonché all'*articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli *articoli 111 e 126* del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli *articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all'*articolo 67*;

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'*articolo 62*, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'*articolo 77*, nonché all'*articolo 82*.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'*articolo 5*, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni. (154)

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'*articolo 5*, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. (155)

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. (156)]

(154) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(155) Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 1, lett. h)*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'*art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013*.

(156) Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 1, lett. h)*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'*art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. p)*, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(157) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. j)*, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

(158) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2*, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13*, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222) (160)

1. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'*articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*. (159)

(159) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. k), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.*

(160) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.*

Titolo IV
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità

Art. 27 (L) Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (163)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla *legge 18 aprile 1962, n. 167*, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267*, o appartenenti ai beni disciplinati dalla *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, nonché delle aree di cui al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli *articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490*, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.* (161)

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. (162)

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

(161) Comma così modificato dall'*art. 32, commi 44, 45, e 46 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.*

(162) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 341, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(163) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 28 (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (165)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'*articolo 27*, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato *articolo 27*. (164)

(164) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(165) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 28-bis Permesso di costruire convenzionato (166) (167)

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

- a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'*articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;
- c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'*articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

(166) Articolo inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. q), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(167) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 29 (L) Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività (168) (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (169)

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (168), il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'*articolo 23, comma 1*, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

(168) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(169) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Capo II Sanzioni (170)

Art. 30 (L) Lottizzazione abusiva (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (174) (175)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta

autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autentificato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa. (172)

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

[6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autentificato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile. (173) (171)]

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'*articolo 29*, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'*articolo 31*, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti

uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

(170) Vedi, anche, il comma 43 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(171) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304.

(172) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 4, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(173) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(174) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

(175) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 12, comma 6, L. 28 novembre 2005, n. 246.

Art. 31 (L) Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (179)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (177)

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. (177)

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni

amministrative pecuniarie previste dal comma 4-*bis* e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione. (177)

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. (178)

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'*articolo 27*, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo *articolo 27*, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'*articolo 44*, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'*articolo 23*, comma 01. (176)

(176) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. g)*, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. l)*, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

(177) Comma inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. q-bis)*, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(178) Comma così modificato dall'*art. 54, comma 1, lett. h)*, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(179) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2*, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13*, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 32 (L) Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8) (181)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'*articolo 31*, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal *decreto ministeriale 2 aprile 1968*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

- c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli *articoli 31 e 44*. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. (180)

(180) Comma così modificato dall'*art. 54, comma 1, lett. i), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(181) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 33 (L) Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (*legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109*) (185)

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'*articolo 10, comma 1*, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla *legge 27 luglio 1978, n. 392*, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'*articolo 16* della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro. (182)

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.

5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'*articolo 31*, comma 8.

6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli *articoli 16 e 19*.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'*articolo 23*, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (184) o in totale difformità dalla stessa. (183)

(182) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(183) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. h)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301* e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. m)*, *D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(184) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(185) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (*legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109*) (190)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla *legge 27 luglio 1978, n. 392*, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'*articolo 23*, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (188). (186)

2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. (187) (189)

(186) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. i)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301* e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. n)*, *D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(187) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, lett. a)*, n. 5), *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(188) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(189) Per l'elevazione della percentuale di cui al presente comma, vedi l'*art. 1-sexies, comma 2, D.L. 29 maggio 2018, n. 55*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2018, n. 89*.

(190) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 35 (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (193)

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'*articolo 28*, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'*articolo 23*, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (192), ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa. (191)

(191) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. l)*, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. o)*, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

(192) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(193) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 36 (L) Accertamento di conformità (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13) (196)

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (195) nelle ipotesi di cui all'*articolo 23*, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli *articoli 31*, comma 3, *33*, comma 1, *34*, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. (194)

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'*articolo 16*. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

(194) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. m)*, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e, successivamente, dall'*art. 3, comma 1, lett. p)*, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

(195) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(196) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (199) e accertamento di conformità (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985) (200)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'*articolo 22*, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (199) comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. (197)

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (199) consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'*articolo 3*, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro. (198)

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'*articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968*, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2. (198)

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. (198)

5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 23*, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività (199) spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. (198)

6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività (199) non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'*articolo 44*. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli *articoli 31, 33, 34, 35 e 44* e dell'accertamento di conformità di cui all'*articolo 36*.

(197) Comma corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301*.

(198) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(199) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(200) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 38 (L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (202)

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'*articolo 36*.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'*articolo 23*, comma 01, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo. (201)

(201) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. o)*, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. q)*, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

(202) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 39 (L) Annullamento del permesso di costruire da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) (205)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante

l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (204). (203)

(203) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. p)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301* e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. r)*, *D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(204) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(205) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 40 (L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) (208)

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (207) o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (207). (206)

(206) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. q)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301* e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. s)*, *D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(207) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(208) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 41 (L) Demolizione di opere abusive (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (209) (210)

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al *comma 6 dell'articolo 31*. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

(209) Articolo sostituito dall'*art. 32, comma 49-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del suddetto *comma 49-ter dell'art. 32*.

(210) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 42 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3) (212)

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.

2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'*articolo 16* comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; (211)

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; (211)

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. (211)

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei

pagamenti delle singole rate.

5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'*articolo 43*.

6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.

(211) Lettera così sostituita dall'*art. 27, comma 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(212) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 43 (L) Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16) (213)

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente precedente.

(213) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 44 (L) Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298) (218) (220)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 20658 euro (214) per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; (215)

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro (214) nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; (215)

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro (214) nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'*articolo 30*. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. (215)

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. (219)

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività (217) ai sensi dell'*articolo 23, comma 01*, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. (216)

(214) Sanzione incrementata dall'*art. 32, comma 47, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(215) Lettera così corretta da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(216) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301* e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. t), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(217) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(218) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(219) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 239 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 44, comma 2*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 24 giugno - 23 luglio 2015, n. 187 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 44, comma 2*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione.

(220) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 174 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 44, comma 2*, sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 248 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 44, comma 2*, sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione. La stessa Corte con successiva sentenza 14 gennaio - 26 marzo 2015, n. 49 (Gazz. Uff. 1 aprile 2015, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 44, comma 2*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 44, comma 2*, sollevata in riferimento all'*art. 117, primo comma, Cost.*, dal Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica.

Art. 45 (L) Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22) (223)

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'*articolo 36*.

[2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'*articolo 36*, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. (222) (221)]

3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

(221) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 26), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(222) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 32, comma 48, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 24 novembre 2003, n. 326*).

(223) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 46 (L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8) (227)

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione

è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. (224)

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'*articolo 38*, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività (226) ai sensi dell'*articolo 23*, comma 01, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa. (225)

(224) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 32, comma 49, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 24 novembre 2003, n. 326*).

(225) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301* e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. u), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(226) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(227) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 47 (L) Sanzioni a carico dei notai (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21) (229)

1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli *articoli 46* e *30* e non convalidabili costituisce violazione dell'*articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89*, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'*articolo 30*, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni. (228)

(228) Comma corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2, D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304*.

(229) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 48 (L) Aziende erogatrici di servizi pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45) (234)

1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'*articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio. (230)

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività (233) ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza della stessa. (231)

3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti. (232)

(230) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(231) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301* e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. v), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(232) Comma aggiunto dall'*art. 32, comma 49-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(233) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(234) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Capo III
Disposizioni fiscali

Art. 49 (L) Disposizioni fiscali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter) (236)

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. (235)

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

(235) Comma corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264 e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. w), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(236) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 50 (L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46) (238)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 49*, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. (237)

2. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 49*, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo

domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. (237)

3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. (237)

4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'*articolo 49*.

5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate. (237)

(237) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(238) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 51 (L) Finanziamenti pubblici e sanatoria (*legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50*) (239)

1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

(239) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Parte II Normativa tecnica per l'edilizia

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) (241) (242)

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. (240)

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(240) Comma così sostituito dall'*art. 45, comma 2, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(241) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(242) Per le norme tecniche previste dal presente articolo vedi il *D.M. 26 giugno 2014* e il *D.M. 17 gennaio 2018*.

Art. 53 (L) Definizioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma) (243)

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;

b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;

c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

(243) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 54 (L) Sistemi costruttivi (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma) (244)

1. Gli edifici possono essere costruiti con:

- a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
- b) struttura a pannelli portanti;
- c) struttura in muratura;
- d) struttura in legname.

2. Ai fini di questo testo unico si considerano:

- a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
- b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
- c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.

(244) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 55 (L) Edifici in muratura (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma) (245)

1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidità complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.

(245) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 56 (L) Edifici con struttura a pannelli portanti (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma) (246)

1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.

3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.

4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da

una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

(246) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 57 (L) Edifici con strutture intelaiate (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma) (247)

1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:

- a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
- b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.

2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.

3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'*articolo 83*.

4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all'*articolo 83*.

(247) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 58 (L) Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9) (249)

1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli *articoli 53, comma 1 e 64, comma 1*, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono: (248)

- a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
- b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'*articolo 59*;
- c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
- d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'*articolo 59*.

2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle

funzioni indicate negli *articoli 53*, comma 1 e *64*, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.

4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

6. Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.

(248) Alinea così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(249) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 59 (L) Laboratori (*legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20*) (253)

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; (250)

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche (250).

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

a) prove sui materiali da costruzione;

[b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;]

c) prove di laboratorio su terre e rocce; (251)

c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (252) (254).

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

(250) Lettera aggiunta dall'*art. 5, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

(251) Comma modificato dall'*art. 5, comma 2, lett. a), n. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e dall'*art. 45, comma 2, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 7, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(252) Lettera aggiunta dall'*art. 3, comma 1, lett. 0a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(253) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(254) Vedi, anche, l'*art. 3, comma 1-bis, D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

Art. 60 (L) Emanazione di norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21) (255)

1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.

(255) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 61 (L) Abitati da consolidare (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2) (256)

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

(256) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 62 (L) Utilizzazione di edifici (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 28) (258)

1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto. (257)

(257) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. x), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

(258) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 63 (L) Opere pubbliche (259)

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto

del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

(259) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Capo II

Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Sezione I Adempimenti

Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità (legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma) (260)

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

(260) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) (267)

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC). (261)

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle

strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. (262)

4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito. (263)

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: (264)

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'*articolo 59*;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. (265)

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

8-bis. Per gli interventi di cui all'*articolo 94-bis*, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. (266)

(261) Comma corretto da *Comunicato 25 febbraio 2002*, pubblicato nella G.U. 25 febbraio 2002, n. 47 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(262) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(263) Comma corretto da *Comunicato 25 febbraio 2002*, pubblicato nella G.U. 25 febbraio 2002, n. 47 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(264) Alinea così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(265) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(266) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 6), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(267) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 66 (L) Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5) (268)

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'*articolo 53*, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'*articolo 65*, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

(268) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 67 (L, commi 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) (274)

1. Tutte le costruzioni di cui all'*articolo 53*, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis. (269)

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'*articolo 65*, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'*articolo 62*. (270)

8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo. (271)

8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (272)

8-ter. Per gli interventi di cui all'*articolo 94-bis*, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

(273)

(269) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. γ), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.*

(270) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. γ), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222* e, successivamente, dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55.*

(271) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. γ), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.*

(272) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. γ), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.* Il presente comma era stato sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 14 giugno 2019, n. 55*).

(273) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55.*

(274) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.*

Sezione II Vigilanza

Art. 68 (L) Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10) (276)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'*articolo 53, comma 1*, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali. (275)

2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

(275) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(276) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.*

Art. 69 (L) Accertamenti delle violazioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11) (277)

1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.

(277) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.*

Art. 70 (L) Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12) (278)

1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'*articolo 69* ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.

3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.

(278) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Sezione III
Norme penali

Art. 71 (L) Lavori abusivi (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13) (280)

1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'*articolo 64*, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. (279)

2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'*articolo 58*. (279)

(279) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(280) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 72 (L) Omessa denuncia dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14) (282) (282)

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'*articolo 65* è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. (281)

(281) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(282) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) (284)

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'*articolo 66* è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro. (283)

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'*articolo 65*, comma 6.

(283) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(284) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 74 (L) Responsabilità del collaudatore (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16) (286)

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'*articolo 67*, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro. (285)

(285) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(286) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17) (288)

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. (287)

(287) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(288) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 76 (L) Comunicazione della sentenza (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18) (289)

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione

interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

(289) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Capo III

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Sezione I

Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 77 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1) (290)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. (291)

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell'*articolo 52*, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. (291)

3. La progettazione deve comunque prevedere:

- a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli *articoli 23 e 151* del medesimo decreto legislativo.

(290) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(291) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 1 e 2*, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'*art. 24, comma 1*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Art. 78 (L) Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2) (294)

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'*articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118*, ed all'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503*, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. (292) (293)

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

(292) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(293) Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, L. 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'*art. 27, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220*.

(294) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 79 (L) Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3) (295)

1. Le opere di cui all'*articolo 78* possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostre interne ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

(295) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 80 (L) Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6) (296)

1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità a norma dell'*articolo 94*, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'*articolo 78*, da realizzare in ogni caso nel rispetto

delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all'*articolo 94*. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.

(296) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 81 (L) Certificazioni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (297)

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'*art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

(297) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Sezione II

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 82 (L) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) (302)

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla *legge 30 marzo 1971, n. 118*, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503*, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*. (298) (303)

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità. (299)

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'*articolo 22*, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24, per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. (300)

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica della dichiarazione allo stato dell'immobile. (301)

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. (298)

8. I piani di cui all'*articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986*, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'*articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971*, all'*articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978*, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

(298) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(299) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, lett. a), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(300) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. z), nn. 1) e 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(301) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. z), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

(302) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(303) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13* e dell'*art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, trasfusi negli *artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Capo IV

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione I

Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998) (304)

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'*articolo 52*, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.

2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

(304) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 4) (305)

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'*articolo 83*, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:

- a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
- b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
- c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
- d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
- e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

(305) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 85 (L) Azioni sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 9) (306)

1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all'*articolo 83*.

a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;

b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;

c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all'*articolo 83*;

d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'*articolo 83*.

(306) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 86 (L) Verifica delle strutture (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 10) (307)

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'*articolo 85* è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.

(307) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 87 (L) Verifica delle fondazioni (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 11) (308)

1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'*articolo 83*.

(308) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 88 (L) Deroghe (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 12) (309)

1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente *articolo 83*, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.

(309) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 13) (310)

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'*articolo 61*, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.

(310) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 90 (L) Sopraelevazioni (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 14) (312)

1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. (311)

2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

(311) Lettera così corretta da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(312) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 91 (L) Riparazioni (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 15) (313)

1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'*articolo 83*.

(313) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 92 (L) Edifici di speciale importanza artistica (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 16) (314)

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*.

(314) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Sezione II

Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche (315) (316)

Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) (318) (319)

1. Nelle zone sismiche di cui all'*articolo 83*, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. (317)

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. (317)

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65. (317)

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'*articolo 103*.

(315) Sezione rinumerata con *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(316) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(317) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(318) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(319) Vedi, anche, il *D.M. 28 febbraio 2017, n. 58*.

Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (*legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18*) (321)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'*articolo 83*, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. (320)

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

(320) Comma così modificato dall'*art. 8-bis, comma 5, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

(321) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 94-bis (L) Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (322) (328)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g); (323)

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); (324)

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); (325)

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g), e zona 3); (326)

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3); (327)

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018*;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. (329)

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

(322) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d)*, *D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(323) Numero così modificato dall'*art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.1)*, *D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*.

(324) Numero così modificato dall'*art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.2)*, *D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*.

(325) Numero così modificato dall'*art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.3)*, *D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*.

(326) Numero così modificato dall'*art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 2.1)*, *D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*.

(327) Numero così modificato dall'*art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 2.2)*, *D.L. 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 156*.

(328) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(329) Per le Linee guida previste dal presente comma vedi il *D.M. 30 aprile 2020*.

Sezione III Repressione delle violazioni

Art. 95 (L) Sanzioni penali (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 20) (330)

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli *articoli 52 e 83* è punito con l'ammenda da euro 206 a euro 10.329.

(330) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 96 (L) Accertamento delle violazioni (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 21) (331)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'*articolo 103*, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.

(331) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 97 (L) Sospensione dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 22) (333)

1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui

all'*articolo 96*, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. (332)

3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.

4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

(332) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(333) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 98 (L) Procedimento penale (*legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 23*) (334)

1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.

2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.

3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli *articoli 52 e 83*, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

(334) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 99 (L) Esecuzione d'ufficio (*legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 24*) (335)

1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'*articolo 98*, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

(335) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 100 (L) Competenza della Regione (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 25) (336) (338)

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli *articoli 52 e 83*, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse. (337)

2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.

(336) Rubrica così corretta da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(337) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264. .

(338) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 26) (339)

1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

(339) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 102 (L) Modalità per l'esecuzione d'ufficio (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 27) (341)

1. Per gli adempimenti di cui all'*articolo 99* le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro. (340)

2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione. (340)

3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi. (340)

4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

(340) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(341) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con

modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 103 (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 29) (342)

1. Nelle località di cui all'*articolo 61* e in quelle sismiche di cui all'*articolo 83* gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli *articoli 61 e 94*.

2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

(342) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Sezione IV
Disposizioni finali

Art. 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000) (344)

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.

2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'*articolo 83* e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.

3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.

4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3. (343)

5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.

6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.

(343) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(344) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 105 (L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (*legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 33*) (345)

1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.

(345) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 106 (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (*legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 33*) (346)

1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.

(346) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Capo V

Norme per la sicurezza degli impianti (347) (348)

Art. 107 (L) Ambito di applicazione (*legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1, primo comma*) (349) (350)

[1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:

- a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione antincendio.

]

(347) A norma dell'*art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 147*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 200*, le disposizioni del presente Capo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. Successivamente tale decorrenza è stata posticipata:

- al 1° gennaio 2005 dall'*art. 14, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2004, n. 47*; la suddetta proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- al 1° luglio 2005 dall'*art. 19-quater, comma 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 dicembre 2004, n. 306*; la suddetta proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- al 1° luglio 2006 dall'*art. 5-bis, comma 2, D.L. 27 maggio 2005, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 luglio 2005, n. 148*;
- fino all'attuazione dell'*articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007, dal predetto *art. 5-bis, comma 2, D.L. 27 maggio 2005, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 luglio 2005, n. 148*, come modificato dall'*art. 1-quater, comma 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2006, n. 228*;
- fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'*articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, dallo stesso *art. 1-quater, comma 1, D.L. 173/2006*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*;
- fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'*articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008 dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, come modificato dall'*art. 29-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2008, n. 31*.

Il predetto regolamento è stato emanato con *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37*.

(348) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

(349) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'*art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

Il predetto regolamento è stato emanato con *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37*.

(350) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 108 (L) Soggetti abilitati (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136) (351) (352)

[1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di

attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.]

(351) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

(352) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 109 (L) Requisiti tecnico-professionali (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 3) (353) (355)

[1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. E' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive. (354)]

(353) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

(354) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(355) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) Progettazione degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 6) (356) (357)

- [1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.]

(356) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

(357) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 111 (R) Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati (358) (359)

- [1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiara di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.]

(358) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

(359) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 112 (L) Installazione degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7) (360) (362)

- [1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3. (361)]

(360) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'*art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

Il predetto regolamento è stato emanato con *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37*.

(361) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(362) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 113 (L) Dichiarazione di conformità (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 9) (363) (364)

[1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.]

(363) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'*art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

Il predetto regolamento è stato emanato con *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37*.

(364) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 114 (L) Responsabilità del committente o del proprietario (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 10) (365) (366)

[1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.]

(365) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'*art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

Il predetto regolamento è stato emanato con *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37*.

(366) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 115 (L) Certificato di agibilità (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n.

267 del 2000, articoli 107 e 109) (367) (368)

[1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.]

(367) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'*art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

Il predetto regolamento è stato emanato con *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37*.

(368) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 116 (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 12) (369) (370)

[1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113.]

(369) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'*art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

Il predetto regolamento è stato emanato con *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37*.

(370) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 117 (R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 13) (371) (372)

[1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.]

(371) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio*

2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'*art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

Il predetto regolamento è stato emanato con *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37*.

(372) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi *l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, *l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 118 (L) Verifiche (*legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 14*) (373) (374)

[1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
]

(373) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'*art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

Il predetto regolamento è stato emanato con *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37*.

(374) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi *l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, *l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 119 (L) Regolamento di attuazione (*legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 15*) (375) (376)

[1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.]

(375) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'*art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

Il predetto regolamento è stato emanato con *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37*.

(376) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi *l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, *l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 120 (L) Sanzioni (*legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 16*) (377) (378)

[1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del

proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.]

(377) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

(378) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 121 (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 17) (379) (380)

[1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.]

(379) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

(380) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Capo VI

Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 122 (L) Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25) (381)

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.

(381) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26) (383)

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 17*, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica, ambientale e dell'assetto idrogeologico. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'*articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera. (382)

2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'*articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'*articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

(382) Comma così modificato dall'*art. 54, comma 1, lett. l)*, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(383) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 124 (L) Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27) (384)

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'*articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

(384) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) (386)

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli *articoli 122 e 123*, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'*articolo 133*, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. (385)

3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'*articolo 132*. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. (385)

(385) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(386) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 126 (R) Certificazione di impianti (387)

1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'*articolo 125 se*, prima dell'inizio dei lavori, dichiarati di volersi avvalere della facoltà di cui all'*articolo 111, comma 2*.

(387) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29) (388)

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.

(388) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 128 (L) Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30) (390)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione. (389)

2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.

(389) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(390) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31) (391)

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

(391) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) (393)

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (392)

2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.

(392) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(393) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 131 (L) Controlli e verifiche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) (394)

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.

3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.

4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo .

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'*articolo 132*.

(394) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 132 (L) Sanzioni (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34) (396)

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'*articolo 125* è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. (395)
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'*articolo 125* e che non osserva le disposizioni degli *articoli 123* e *124* è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'*articolo 127*, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'*articolo 126* non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'*articolo 127* è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'*articolo 129*, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'*articolo 129*, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso. (395)
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'*articolo 130* è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale. (395)
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro. (395)

(395) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(396) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) (397)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della

sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

(397) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 134 (L) Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136) (399)

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario. (398)

(398) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(399) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 135 (L) Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37) (400)

1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

2. Il *decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052*, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli *articoli 128 e 130*, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'*articolo 4* della legge medesima.

(400) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 135-bis Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici (401) (402)

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'*articolo 10, comma 1, lettera c)*. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili

che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda larga'. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

(401) Articolo inserito dall'art. 6-ter, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(402) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Parte III Disposizioni finali

Capo I Disposizioni finali

Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) Abrogazioni (404)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
- b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
- c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lett. c);
- d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
- e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94.

f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

g) Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. (403)

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

- a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;

- b) *legge 17 agosto 1942, n. 1150*, limitatamente agli *articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies*, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
- c) *legge 28 gennaio 1977, n. 10*, limitatamente agli *articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16*;
- d) *legge 3 gennaio 1978, n. 1*, limitatamente all'*articolo 1*, commi 4 e 5, come sostituiti dall'*articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415*;
- e) *decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9*, convertito con modificazioni dalla *legge 25 marzo 1982, n. 94*, limitatamente all'*articolo 7*;
- f) *legge 28 febbraio 1985, n. 47*, limitatamente agli *articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25*, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
- g) *legge 17 febbraio 1992, n. 179*, limitatamente all'*articolo 23*, comma 6;
- h) *decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 493*, come modificato dall'*art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'*art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*; *decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11*, convertito, con modifiche, dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*;
- i) *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, limitatamente all'*articolo 2*, commi 50 e 56;
- l) *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, limitatamente al comma 2 dell'*articolo 61*;
- m) *decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425. (403)*

(403) Comma così corretto da *Comunicato 13 novembre 2001*, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

(404) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore (406)

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

- a) *legge 17 agosto 1942, n. 1150* e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'*articolo 136*, comma 2, lettera b);
- b) *legge 5 agosto 1978, n. 457* e successive modificazioni;
- c) *legge 28 febbraio 1985, n. 47* ad eccezione degli articoli di cui all'*articolo 136*, comma 2, lettera f);
- d) *legge 24 marzo 1989, n. 122*;
- e) *articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito in *legge 12 luglio 1991, n. 203*;
- f) *articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*.

2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:

- a) *legge 5 novembre 1971, n. 1086*;
- b) *legge 2 febbraio 1974, n. 64*;
- c) *legge 9 gennaio 1989, n. 13*;
- d) *legge 5 marzo 1990, n. 46*;
- e) *legge 9 gennaio 1991, n. 10*;
- f) *legge 5 febbraio 1992, n. 104*;

3. All'*articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (405)."

(405) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, l'espressione «denuncia di inizio attività» è stata sostituita da: «segnalazione certificata di inizio attività», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, comma 2, D.L. 12 settembre*

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(406) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 138 (L) Entrata in vigore del testo unico (408) (409)

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002 (407).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(407) Termine prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art. 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dall'art 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

(408) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

(409) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 355 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
Parte I (410)

Articolato del testo unico riferimenti normativi previgenti

<i>Articolo 1</i> (Ambito di applicazione)	-
<i>Articolo 2</i> (Competenze delle regioni e degli enti locali)	-
<i>Articolo 3</i> (Definizioni degli interventi edilizi)	<i>Articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457</i>
<i>Articolo 4</i> (Regolamenti edilizi comunali)	
comma 1	<i>Articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150</i>
comma 2	-
<i>Articolo 5</i> (Sportello unico per l'edilizia)	-
<i>Articolo 6</i> (Attività edilizia libera)	
comma 1, lettera a)	<i>Articolo 9, lett. c), della legge 28 gennaio 1977, n. 10</i>
comma 1, lettera b)	<i>Articolo 7, commi 1 e 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13</i>
comma 1, lettera c)	<i>Articolo 7, comma 4, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94</i>
<i>Articolo 7</i> (Attività edilizia delle pubbliche)	

amministrazioni)	
comma 1 lett. a), b)	
comma 1 lett. c)	Articolo 4, comma 16 primo periodo, D.L. 398/1993 convertito in legge n. 493/1993 e succ. mod.
Articolo 8 (Attività edilizia dei privati su aree demaniali)	terzo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 9 (Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica)	
comma 1, lett. a)	Articolo 27, quarto comma, primo periodo della legge n. 457 del 1978
comma 1 lett. b)	Articolo 4, comma ottavo, lett. a) della legge n. 10 del 1977
comma 2	Articolo 27, quarto comma, secondo periodo della legge n. 457 del 1978
Articolo 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire)	
comma 1	Articolo 1 della legge n. 10 del 1977
comma 2	Articolo 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 3	-
Articolo 11 (Caratteristiche del permesso di costruire)	
comma 1	Primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 10 del 1977
comma 2	Comma sesto dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977
comma 3	Comma 2 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Articolo 12 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)	
comma 1	Primo comma dell'articolo 4 della legge n. 10 del 1977
comma 2	Quarto comma dell'articolo 31 della legge n. 1050 del 1942
comma 3	Primo, terzo e quarto comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902
comma 4	Secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902
Articolo 13 (Competenza al rilascio del permesso di costruire)	
comma 1	Primo comma dell'articolo 4, legge n. 10 del 1977
comma 2	Articolo 4, comma 6, del D.L. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993
Articolo 14 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici)	
cooma 1	Articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765
comma 2	-
comma 3	-

<i>Articolo 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)</i>	
comma 1	Terzo comma dell' <i>articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10</i>
comma 2	Quarto comma dell' <i>articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10</i>
comma 3	Quinto comma dell' <i>articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10</i>
comma 4	<i>Articolo 31, undicesimo comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150</i>
<i>Articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire)</i>	
comma 1	<i>Articolo 3 della legge n. 10 del 1977</i>
comma 2	Primo comma dell' <i>articolo 11 della legge n. 10 del 1977, e articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457</i>
comma 3	Secondo comma dell' <i>articolo 11 della legge n. 10 del 1977</i>
comma 4	Primo comma dell' <i>articolo 5 della legge n. 10 del 1977</i>
comma 5	<i>Terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni</i>
comma 6	<i>Articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537</i>
comma 7	<i>Articolo 4, primo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni</i>
comma 8	<i>Articolo 4, secondo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni</i>
comma 9	Primo, secondo, terzo e quarto comma dell' <i>articolo 6 della legge n. 10 del 1977</i>
comma 10	Quinto comma dell' <i>articolo 6 della legge n. 10 del 1977</i>
<i>Articolo 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)</i>	
comma 1	primo comma dell' <i>articolo 7 della legge n. 10 del 1977</i>
comma 2	comma 1 dell' <i>articolo 9 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94.</i>
comma 3, lettera a)	lettera a) del primo comma dell' <i>articolo 9 della legge n. 10 del 1977</i>
comma 3, lettera b)	lettera d) del primo comma, dell' <i>articolo 9 legge n. 10 del 1977.</i>
comma 3, lettera c)	Lettera f) del primo comma, dell' <i>articolo 9, legge n. 10 del 1977</i>
comma 3, lettera d)	Lettera g) del primo comma, dell' <i>articolo 9, legge n. 10 del 1977</i>
comma 3, lettera e)	primo periodo del comma 1 dell' <i>articolo 26, legge n. 10 del 1991</i>
comma 4	secondo comma dell' <i>articolo 9 della legge n. 10 del 1977</i>
<i>Articolo 18 (Convenzione-tipo)</i>	<i>Articolo 8 della legge n. 10 del 1977, come modificato dall'articolo 23, comma 6, della</i>

	<i>legge 17 febbraio 1992, n. 179</i>
<i>Articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)</i>	<i>Articolo 10 della legge n. 10 del 1977</i>
<i>Articolo 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)</i>	<i>Articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993</i>
<i>Articolo 21 (Intervento sostitutivo regionale)</i>	<i>Articolo 4, commi 5 e 6, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493</i>
<i>Articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)</i>	
comma 1	<i>Articolo 4, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), ed h), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993</i>
comma 2	<i>Articolo 4, comma 7, lettera g), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993</i>
comma 3	<i>Articolo 4, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993</i>
comma 4	-
comma 5	-
<i>Articolo 23 (Disciplina della denuncia di inizio attività)</i>	
comma 1	<i>Comma 11 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni</i>
comma 2	<i>Commi 8-bis e 9 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993</i>
comma 3	-
comma 4	-
comma 5	<i>Comma 14 del dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni</i>
comma 6	<i>Comma 15 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni</i>
comma 7	<i>Secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni</i>
<i>Articolo 24 (Certificato di agibilità)</i>	
comma 1	
comma 2	<i>Articolo 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche</i>
comma 3	<i>articolo 221, secondo comma R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche</i>
comma 4	<i>Articolo 52, primo comma legge 28 febbraio 1985, n. 47.</i>

<i>Articolo 25</i> (Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità)	<i>articoli 1, 3 e 4 D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8</i>
<i>Articolo 26</i> (Dichiarazione di inagibilità)	-
<i>Articolo 27</i> (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)	<i>Articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 28</i> (Vigilanza su opere di amministrazioni statali)	<i>Articolo 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 29</i> (Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività)	
commi 1 e 2	<i>Articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298.</i>
comma 3	<i>comma 12 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.</i>
<i>Articolo 30</i> (Lottizzazione abusiva)	<i>Articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dagli articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298</i>
<i>Articolo 31</i> (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)	<i>Articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298</i>
<i>Articolo 32</i> (Determinazione delle variazioni essenziali)	<i>Articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 33</i> (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità)	<i>Articolo 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 34</i> (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)	<i>Articolo 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 35</i> (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici)	
commi 1 e 2	<i>Articolo 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
comma 3	-
<i>Articolo 36</i> (Accertamento di conformità)	<i>Articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 37</i> (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità)	
comma 1	<i>Primo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493</i>
comma 2	<i>Comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 47</i>

	<i>del 1985</i>
comma 3	Comma 4 dell' <i>articolo 10 della legge n. 47 del 1985</i>
comma 4	-
comma 5	Secondo periodo del <i>comma 13 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398</i> , convertito con modificazioni dalla <i>legge 4 dicembre 1993, n. 493</i>
comma 6	Terzo periodo del <i>comma 13 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398</i> , convertito con modificazioni dalla <i>legge 4 dicembre 1993, n. 493</i>
<i>Articolo 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato)</i>	<i>Articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)</i>	<i>Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 27, come sostituito dall'articolo 7, legge 6 agosto 1967, n. 765</i>
<i>Articolo 40 (Sospensione o demolizione di opere abusive da parte della regione)</i>	<i>Articolo 26 della legge n. 1150 del 1942, come sostituito dall'articolo 6 della legge n. 765 del 1967</i>
<i>Articolo 41 (Demolizione di opere abusive)</i>	
commi 1, 2 e 3	<i>articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.</i>
comma 4	<i>articolo 2, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>
comma 5	-
<i>Articolo 42 (Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione)</i>	<i>Articolo 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 43 (Riscossione)</i>	<i>Articolo 16 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 44 (Sanzioni penali)</i>	<i>Articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298</i>
<i>Articolo 45 (Norme relative all'azione penale)</i>	<i>Articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 46 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985)</i>	<i>Articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298</i>
<i>Articolo 47 (Sanzioni a carico dei notai)</i>	<i>Articolo 21 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 48 (Aziende erogatrici di servizi pubblici)</i>	<i>Articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</i>
<i>Articolo 49 (Disposizioni fiscali)</i>	<i>Articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150</i>
<i>Articolo 50 (Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria)</i>	<i>Articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni</i>
<i>Articolo 51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria)</i>	<i>comma 50 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>

(410) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
Parte II (411)

Articolato del testo unico norme di riferimento

<i>Articolo 52</i> (Tipo di strutture e norme tecniche)	
comma 1	Primo e terzo comma dell' <i>art. 1 della legge n. 64 del 1974</i>
comma 2	Quarto comma dell' <i>articolo 1 della legge n. 64 del 1974</i>
comma 3	Primo comma dell' <i>articolo 32 della legge n. 64 del 1974</i>
<i>Articolo 53</i> (Definizioni)	Primo, secondo e terzo comma dell' <i>articolo 1 della legge n. 1086 del 1971</i>
<i>Articolo 54</i> (Sistemi costruttivi)	
comma 1	<i>Articolo 5 della legge n. 64 del 1974</i>
comma 2, lettera a)	Primo comma dell' <i>articolo 6 della legge n. 64 del 1974</i>
comma 2, lettera b)	Primo comma dell' <i>articolo 7 della legge n. 64 del 1974</i>
comma 2, lettera c)	Primo periodo del primo comma dell' <i>articolo 8 della legge n. 64 del 1974</i>
<i>Articolo 55</i> (Edifici in muratura)	Secondo comma dell' <i>articolo 6 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 56</i> (Edifici con struttura a pannelli portanti)	
comma 1	Secondo comma dell' <i>articolo 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
comma 2	Terzo comma dell' <i>articolo 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
comma 3	Quarto comma dell' <i>articolo 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
comma 4	Quinto comma dell' <i>articolo 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 57</i> (Edifici con strutture intelaiate)	
comma 1	Secondo periodo del primo comma dell' <i>articolo 8 della legge n. 64 del 1974</i>
comma 2	Secondo comma dell' <i>articolo 8 della legge n. 64 del 1974</i>
comma 3	Terzo comma dell' <i>articolo 8 della legge n. 64 del 1974</i>
comma 4	Quarto comma dell' <i>articolo 8 della legge n. 64 del 1974</i>

<i>Articolo 58</i> (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo)	<i>Articolo 9 della legge n. 1086 del 1971</i>
<i>Articolo 59</i> (Laboratori)	<i>Articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086</i>
<i>Articolo 60</i> (Emanazione di norme tecniche)	<i>Articolo 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086</i>
<i>Articolo 61</i> (Abitati da consolidare)	Commi 1 e 2 dell' <i>articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 62</i> (Utilizzazione di edifici)	<i>Articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 63</i> (Opere pubbliche)	-
<i>Articolo 64</i> (Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità)	
comma 1	Quarto comma dell' <i>articolo 1 della legge n. 1086 del 1971</i>
comma 2	Primo comma dell' <i>articolo 2 della legge n. 1086 del 1971</i>
comma 3	Secondo comma dell' <i>articolo 2 della legge n. 1086 del 1971</i>
comma 4	Primo comma dell' <i>articolo 3 della legge n. 1086 del 1971</i>
comma 5	secondo comma dell' <i>articolo 3 della legge n. 1086 del 1971</i>
<i>Articolo 65</i> (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)	
commi da 1 a 5	Primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell' <i>articolo 4 della legge n. 1086 del 1971</i>
commi 6, 7 e 8	Primo e secondo comma dell' <i>articolo 6 della legge n. 1086 del 1971</i>
<i>Articolo 66</i> (Documenti in cantiere)	<i>Articolo 5 della legge n. 1086 del 1971</i>
<i>Articolo 67</i> (Collaudo statico)	
comma 1	Primo comma dell' <i>articolo 7 della legge n. 1086 del 1971</i>
comma 2	Secondo comma dell' <i>articolo 7 della legge n. 1086 del 1971</i>
comma 3	Comma 1 dell' <i>articolo 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425</i>
comma 4	Quarto comma dell' <i>articolo 7 della legge n. 1086 del 1971</i>
comma 5	Comma 2 dell' <i>articolo 2 del D.P.R. n. 425 del 1994</i>
comma 6	-
comma 7	Quinto comma dell' <i>articolo 7 della legge n. 1086 del 1971</i>
comma 8	Primo comma dell' <i>articolo 8 della legge n. 1086 del 1971</i>
<i>Articolo 68</i> (Controlli)	<i>Articolo 10 della legge 5 novembre 1971, n. 1086</i>
<i>Articolo 69</i> (Accertamenti delle violazioni)	<i>Articolo 11 della legge 5 novembre 1971,</i>

	<i>n. 1086</i>
<i>Articolo 70 (Sospensione dei lavori)</i>	<i>Articolo 12 della legge 5 novembre 1971, n. 1086</i>
<i>Articolo 71 (Lavori abusivi)</i>	<i>Articolo 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086</i>
<i>Articolo 72 (Omessa denuncia dei lavori)</i>	<i>Articolo 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086</i>
<i>Articolo 73 (Responsabilità del direttore dei lavori)</i>	<i>Articolo 15 della legge 5 novembre 1971, n. 1086</i>
<i>Articolo 74 (Responsabilità del collaudatore)</i>	<i>Articolo 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086</i>
<i>Articolo 75 (Mancanza del certificato di collaudo)</i>	<i>Articolo 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086</i>
<i>Articolo 76 (Comunicazione della sentenza)</i>	<i>Articolo 18 della legge 5 novembre 1971, n. 1086</i>
<i>Articolo 77 (Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici)</i>	<i>Articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13</i>
<i>Articolo 78 (Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche)</i>	<i>Articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13</i>
<i>Articolo 79 (Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi)</i>	<i>Articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13</i>
<i>Articolo 80 (Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni)</i>	<i>Articolo 6 della legge 9 gennaio 1989, n. 13</i>
<i>Articolo 81 (Certificazioni)</i>	<i>Articolo 8 della legge 9 gennaio 1989, n. 13</i>
<i>Articolo 82 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico)</i>	<i>Articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>
<i>Articolo 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità)</i>	
comma 1	Primo comma dell' <i>articolo 3 della legge n. 64 del 1974</i>
comma 2	Secondo comma dell' <i>articolo 3 della legge n. 64 del 1974</i>
comma 3	Primo comma dell' <i>articolo 32 della legge n. 64 del 1974</i>
<i>Articolo 84 (Contenuto delle norme tecniche)</i>	<i>Articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 85 (Azioni sismiche)</i>	<i>Articolo 9 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 86 (Verifica delle strutture)</i>	<i>Articolo 10 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 87 (Verifica delle fondazioni)</i>	<i>Articolo 11 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 88 (Deroghe)</i>	<i>Articolo 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 89 (Parere sugli strumenti urbanistici)</i>	<i>Articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 90 (Sopraelevazioni)</i>	<i>Articolo 14 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 91 (Riparazioni)</i>	<i>Articolo 15 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>

<i>Articolo 92 (Edifici di speciale importanza artistica)</i>	<i>Articolo 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche)</i>	<i>articoli 17 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)</i>	<i>Articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 95 (Sanzioni penali)</i>	<i>Articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 96 (Accertamento delle violazioni)</i>	<i>Articolo 21 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 97 (Sospensione dei lavori)</i>	<i>Articolo 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 98 (Procedimento penale)</i>	<i>Articolo 23 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 99 (Esecuzione d'ufficio)</i>	<i>Articolo 24 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 100 (Competenza del presidente della giunta regionale)</i>	<i>Articolo 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 101 (Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione)</i>	<i>Articolo 26 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 102 (Modalità per l'esecuzione d'ufficio)</i>	<i>Articolo 27 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)</i>	<i>Articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 104 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)</i>	<i>Articolo 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 105 (Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)</i>	<i>Articolo 33 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio militare)</i>	<i>Articolo 34 della legge 2 febbraio 1974, n. 64</i>
<i>Articolo 107 (Ambito di applicazione)</i>	<i>Articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 108 (Soggetti abilitati)</i>	
commi 1 e 2	<i>Articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
comma 3	<i>Articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136</i>
<i>Articolo 109 (Requisiti tecnico-professionali)</i>	<i>Articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 110 (Progettazione degli impianti)</i>	<i>Articolo 6 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 111 (Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati)</i>	-
<i>Articolo 112 (Installazione degli impianti)</i>	<i>Articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 113 (Dichiarazione di conformità)</i>	<i>Articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 114 (Responsabilità del committente o del proprietario)</i>	<i>Articolo 10 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 115 (Certificato di agibilità)</i>	<i>Articolo 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 116 (Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri)</i>	<i>Articolo 12 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 117 (Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo)</i>	<i>Articolo 13 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 118 (Verifiche)</i>	<i>Articolo 14 della legge 5 marzo 1990, n.</i>

	46
<i>Articolo 119</i> (Regolamento di attuazione)	<i>Articolo 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 120</i> (Sanzioni)	<i>Articolo 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 121</i> (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali)	<i>Articolo 17 della legge 5 marzo 1990, n. 46</i>
<i>Articolo 122</i> (Ambito di applicazione)	<i>Articolo 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 123</i> (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)	<i>Articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 124</i> (Limiti ai consumi di energia)	<i>Articolo 27 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 125</i> (Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia)	<i>Articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 126</i> (Certificazione di impianti)	-
<i>Articolo 127</i> (Certificazione delle opere e collaudo)	<i>Articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 128</i> (Certificazione energetica degli edifici)	<i>Articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 129</i> (Esercizio e manutenzione degli impianti)	<i>Articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 130</i> (Certificazioni e informazioni ai consumatori)	<i>Articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 131</i> (Controlli e verifiche)	<i>Articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 132</i> (Sanzioni)	<i>Articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 133</i> (Provvedimenti di sospensione dei lavori)	<i>Articolo 35 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 134</i> (Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore)	<i>Articolo 36 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 135</i> (Applicazione)	<i>Articolo 37 della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>
<i>Articolo 136</i> (Abrogazioni)	
comma 1	abrogazioni conseguenti alle delegificazioni operate ai sensi dell' <i>articolo 20 della legge n. 59 del 1997</i>
comma 2	abrogazioni di leggi e atti aventi forza di legge confluiti nel testo unico, ai sensi dell' <i>articolo 7 della legge n. 50 del 1999</i>
<i>Articolo 137</i> (Norme che rimangono in vigore)	
<i>Articolo 138</i> (Entrata in vigore del testo unico)	

(411) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'*art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*.

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37

Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.¹

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 29 giugno 2016, n. 16, 2 ottobre 2018, n. 37, 28 dicembre 2018, n. 53 e 31 maggio 2019, n.15)

(Testo non coordinato con le modifiche di cui alla [l.r. 37/2019](#))

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Ciò, anche in funzione della nuova procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata piattaforma.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. La presente legge detta disposizioni sulle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1089 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e *nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 dello stesso d.p.r. 380/2001²*.
2. *Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) è demandata al dipartimento competente in materia l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.³*
3. *La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida di cui al comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in contrasto con le linee guida non trovano applicazione.⁴*

¹ Titolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 2 ottobre 2018, n. 37; precedentemente era così formulato: "Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)". L'art. 1, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce poi le parole "la denuncia degli" con le parole "l'esecuzione di".

² L'art. 3, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "nei successivi decreti ministeriali, ed in particolare, nel decreto del Ministro per le infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)" con le parole "nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 dello stesso d.p.r. 380/2001".

³ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

⁴ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

Art. 3⁵
(Autorizzazione sismica)

1. *La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del d.p.r.380/2001.*
2. *La realizzazione di interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal regolamento regionale.*
3. *I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti; le verifiche sono effettuate dal competente settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.*
4. *La realizzazione di interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali progetti sono trasmessi allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o comunque, all'amministrazione comunale competente per territorio, con le modalità stabilite nel regolamento attuativo della presente legge.*
5. *I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), dalla legge 5 novembre 1971, n.1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.*
6. *Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001.*

⁵ **Articolo dapprima modificato dagli artt. 2 e 4 della l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi interamente sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato:** "Art. 3 (Autorizzazione sismica) - 1. Chiunque, nel territorio regionale, intende procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a farne denuncia, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001, trasmettendo il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi. 2. Per le opere di cui al comma 1, prima dell'inizio dei lavori e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 94, comma 1, del d.p.r. 380/2001, è necessario acquisire la relativa autorizzazione. 3. La denuncia, di cui al comma 1, è inoltrata direttamente al Settore tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile). In ogni caso le amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. 4. Per gli interventi di cui al comma 1, la denuncia dei lavori deve essere trasmessa dal progettista delle strutture, su delega del committente o del Responsabile unico del procedimento (RUP), nell'ipotesi di opere pubbliche, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 1. La procedura telematica, accessibile dal sito web regionale dedicato, prevede la completa compilazione dell'istanza e la trasmissione delle dichiarazioni e di tutti gli allegati progettuali richiesti e specificati nel regolamento di attuazione della presente legge. 5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla l. 64/74, dalla l. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici. 6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001."

Art. 3 bis⁶

(Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.
2. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.
3. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.
4. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb), del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:
 - a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
 - b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
 - c) porti di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 4

(Denuncia o autorizzazione dei lavori)⁷

1. La denuncia dei lavori e la richiesta di autorizzazione⁸ devono avvenire secondo le modalità indicate dal relativo regolamento regionale di attuazione della presente legge.
2. (abrogato);⁹
2-bis. (abrogato).¹⁰
3. Il Settore¹¹ tecnico regionale, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la denuncia, le istanze¹² e gli atti progettuali degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3¹³. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento regionale, restituisce, in via telematica, l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito¹⁴.

⁶ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

⁷ Rubrica sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo originario era così formulato: "(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)".

⁸ L'art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "trasmissione del progetto" con le parole "richiesta di autorizzazione".

⁹ Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53. Successivamente abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato: "2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale."

¹⁰ Comma dapprima inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53; il testo originario era così formulato: "2 bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2".

¹¹ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

¹² Parole inserite dall'art. 5, comma 1, lett. d), numero 1), l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

¹³ Parole inserite dall'art. 5, comma 1, lett. d), numero 2), l.r. 31 maggio 2019, n. 15.

¹⁴ L'art. 5, comma 1, lett. d), numero 3), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria" con le parole "l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito".

- 3-bis. *Le istanze sono trasmesse con le modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione.*¹⁵
4. *Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali e dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r.380/2001*¹⁶.
5. *(abrogato)*;¹⁷
6. *(abrogato)*;¹⁸
7. *(abrogato)*;¹⁹
8. *Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci*²⁰ a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

Art. 5

(Progetto ed allegati)

1. *Il progetto deve avere carattere esecutivo e deve essere redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l. 64/1974, ovvero dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001*²¹, e, comunque, secondo quanto riportato negli allegati al regolamento regionale.
2. *L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:*
 - a) *la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001;*

¹⁵ **Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. e), l.r. 31 maggio 2019, n. 15.**

¹⁶ **L'art. 5, comma 1, lett. f), l.r. 31 maggio 2019, n. 15** **sostituisce le parole** "vidimati e dell'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom), ovvero inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge" **con le parole** "dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r.380/2001".

¹⁷ **Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. g), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato:** "5. L'autorizzazione rilasciata dal Settore tecnico regionale, di cui al comma 3, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della l. 64/1974 e all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche."

¹⁸ **Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) e dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 2 ottobre 2018, n. 37. Successivamente abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. g), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato:** "6. Il direttore dei lavori, prima del loro inizio, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione, da trasmettere con apposita istanza telematica, al Settore tecnico regionale. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi¹⁸ del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare."

¹⁹ **Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi abrogato dall' art. 5, comma 1, lett. g), l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato:** "7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Settore tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del d.p.r. 380/2001.

²⁰ **L'art. 5, comma 1, lett. h), l.r. 31 maggio 2019, n. 15** **sostituisce le parole** "L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade, se ancora non avviata," **con le parole** "Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci".

²¹ **L'art. 6, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37** **sostituisce le parole** "e delle altre norme in materia (d.lgs. 163/06, d.p.r. 207/2010, decreti ministeriali, normative tecniche) e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni" **con le parole** "della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001".

- b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
 - c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - d) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale di attuazione.²²
3. Se l'intervento è relativo ad opere di sopraelevazione di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato di responsabilità, redatto dal progettista secondo quanto stabilito dal regolamento regionale. Tale certificazione sostituisce quella prevista dall'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

Art. 6 (Verifiche)

1. Il Settore²³ tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.
2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,²⁴ elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.
3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:
 - a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
 - 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
 - 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001;
 - 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
 - 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
 - 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;

²² **Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 e poi interamente sostituito dall'art. 6, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 15; il testo precedente era così formulato:** "2. La denuncia deve contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e che tale progetto è corrispondente a quello presentato per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale."

²³ **L'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

²⁴ **L'art. 7, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono al Servizio tecnico regionale e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La piattaforma esegue tali" con le parole "della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,".**

- b) *verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:*
- 1) *coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;*
 - 2) *coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;*
 - 3) *coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;*
 - 4) *completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;*
 - 5) *congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento di attuazione;*
 - 6) *relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;*
 - 7) *adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;*
 - 8) *verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione.*²⁵
- 3 bis. *Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.*²⁶
- 3 ter. *Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:*
- a) *la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;*
 - b) *la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del d.p.r.380/2001;*²⁷
 - c) *le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.*
- 3 quater. *Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.*²⁸
4. *L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.*²⁹

Art. 7

(Adempimenti legge 1086/1971 e d.p.r. 380/2001 - parte II - capo II)

1. Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001, sono effettuati presso il Settore³⁰ tecnico regionale, con le modalità previste dal regolamento regionale di attuazione.

²⁵ **Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37; il testo originario era così formulato:** "3. Il Servizio tecnico regionale esegue, per tutte le opere, verifiche preliminari di conformità dei progetti alle norme tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal regolamento regionale. Esse sono propedeutiche per la verifica sostanziale che il Servizio tecnico regionale provvede ad effettuare istruendo, nel merito, gli atti progettuali."

²⁶ **Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37.**

²⁷ **Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37. Successivamente, l'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53, modifica la lett. b), aggiungendo dopo le parole "tenerne conto" le parole "**in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del d.p.r.380/2001". **La Corte costituzionale, con sentenza n. 264/2019 pubblicata in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37, limitatamente alla parte in cui introduce il presente comma 3 ter, lett. b); con la stessa sentenza è dichiarata inoltre l'illegittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.**

²⁸ **Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37.**

²⁹ **Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37; il testo originario era così formulato:** "4. L'atto autorizzativo è rilasciato all'esito della verifica preliminare di conformità e della verifica sostanziale, così come disciplinato specificatamente dal regolamento regionale."

³⁰ **L'art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

Art. 8

(Relazione a struttura ultimata)

1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 6 della l. 1086/1971, ovvero dell'articolo 65, comma 6, del d.p.r. 380/2001, deve depositare presso il *Settore*³¹ tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata, comprensiva dei certificati di laboratorio relativi alle caratteristiche dei materiali impiegati, per come previsto dalle norme tecniche *per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e dal regolamento di attuazione*³².
2. Il direttore dei lavori, dopo avere ricevuto il visto di deposito del *Settore*³³ tecnico regionale, deve trasmettere copia della relazione al collaudatore designato, al fine della redazione del certificato di collaudo statico.

Art. 9

(Collaudo statico)

1. Il collaudo statico deve essere eseguito *per le opere richiamate dall'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del medesimo d.p.r.380/2001*³⁴.
2. Il certificato di collaudo delle opere, di cui al comma 1, deve essere depositato, nei tempi previsti dall'articolo 67, comma 5, del d.p.r. 380/2001, al *Settore*³⁵ tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1.
3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati nella normativa vigente in materia e dal regolamento regionale di attuazione. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge vigente.

Art. 10

(Certificato di idoneità statica)

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, deve essere depositato presso il *Settore*³⁶ tecnico regionale in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi della l. 47/1985 e della l. 724/1994, nonché del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni dalla legge novembre 2003, n. 326. L'istanza di condono presentata al comune, deve essere allegata dal professionista al certificato, ovvero il professionista dovrà riportarne gli estremi amministrativi nel certificato.
2. Il certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla legislazione di cui al comma 1, dai successivi decreti ministeriali e circolari ministeriali e deve essere firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in

³¹ **L'art. 2, comma 1, lett. e), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

³² **L'art. 8, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "in materia" con le parole "per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e dal regolamento di attuazione".**

³³ **L'art. 2, comma 1, lett. e), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

³⁴ **L'art. 9, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce le parole "anche se non concernente l'articolo 7 della l. 1086/1971 e l'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, per tutte le opere di cui alla presente legge regionale e disciplinate dalla normativa sismica e, nello specifico, dal D.M. 14 gennaio 2008" con le parole "per le opere richiamate dall'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del medesimo d.p.r.380/2001".**

³⁵ **L'art. 2, comma 1, lett. f), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

³⁶ **L'art. 2, comma 1, lett. g), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

possesto dei requisiti di legge. Il certificato, in conformità a quanto previsto dalle norme disciplinanti la materia, deve essere redatto secondo la normativa tecnica vigente al momento del sopralluogo.

Art. 11

(Responsabilità)

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, deve specificatamente attestare, *per come stabilito dal regolamento di attuazione*,³⁷ la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del d.p.r. 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso d.p.r. e dell'articolo 28 l. 64/1974.
4. Per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o alla parte II, capo II del d.p.r. 380/2001, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle *norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001*,³⁸ il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica ed al progetto depositato. Tale dichiarazione di rispondenza costituirà documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001, dalle *norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001*,³⁹ e dall' articolo 9, comma 1, della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle *norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001*,⁴⁰ il direttore dei lavori deve trasmettere al *Settore*⁴¹ tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita dichiarazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto depositato ai sensi della normativa sismica.

Art. 12

(Accertamenti e vigilanza)

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal d.p.r. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. In particolare, i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, sono tenuti ad accertare che *la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni*

³⁷ **L'art. 10, comma 1, lett. a), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37** *sostituisce le parole "nel proprio certificato di collaudo" con le parole " , per come stabilito dal regolamento di attuazione,".*

³⁸ **L'art. 10, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37** *sostituisce le parole "NTC 2008" con le parole "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001,".*

³⁹ **L'art. 10, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37** *sostituisce le parole "NTC 2008" con le parole "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001,".*

⁴⁰ **L'art. 10, comma 1, lett. b), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37** *sostituisce le parole "NTC 2008" con le parole "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001,".*

⁴¹ **L'art. 2, comma 1, lett. h), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37** *sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".*

dell'articolo 3⁴². Inoltre, gli stessi agenti devono accertare, ai sensi del citato articolo 103 del d.p.r. 380/2001⁴³ se le opere procedono in conformità al progetto di cui al predetto articolo 3⁴⁴. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Servizio tecnico regionale.

3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla l. 1086/1971 e dalla l. 64/1974, ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III del d.p.r. 380/2001.

Art. 13

(Utilizzazione degli edifici)

1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, è subordinato, tra l'altro, alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all'articolo 9 e dell'attestazione di rispondenza di cui al comma 3 dell'articolo 11⁴⁵.

Art. 14

(Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
3. *Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali.*⁴⁶
4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

Art. 15

(Parere sugli strumenti urbanistici)

1. I comuni, nella procedura di formazione e/o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono chiedere al Settore⁴⁷ tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla l.r. 19/2002, ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.
3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici di cui all'articolo 20, comma 4, l.r. 19/2002 e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106 (Legge regionale del 16 aprile del 16 aprile 2002, n. 19, art.

⁴² **L'art. 7, comma 1, lett. a), numero 1), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce le parole "chiunque inizi opere disciplinate dalla normativa sismica sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Settore tecnico regionale" con le parole "la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3".**

⁴³ **L'art. 7, comma 1, lett. a), numero 2), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 inserisce le parole "del d.p.r. 380/2001".**

⁴⁴ **L'art. 7, comma 1, lett. a), numero 3), l.r. 31 maggio 2019, n. 15 sostituisce la parola "autorizzato" con le parole "di cui al predetto articolo 3".**

⁴⁵ **Parole aggiunte dall' art. 11, comma 1, l.r. 2 ottobre 2018, n. 37.**

⁴⁶ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 29 giugno 2016, n. 16; precedentemente così recitava: "3. Gli enti territoriali verificano l'ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 99 del d.p.r. 380/2001 e dall'articolo 24, l. 64/1974."**

⁴⁷ **L'art. 2, comma 1, lett. j), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".**

- 17, comma 5 - Linee Guida della Pianificazione Regionale), e, successivamente, nel rispetto del Quadro territoriale regionale alla sua entrata in vigore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.
4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il **Settore⁴⁸** tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla l.r. 19/2002 e per come successivamente specificato nel regolamento regionale di attuazione.

Art. 16

(Attuazione procedure)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, per le opere di cui all'articolo 3, per le quali denuncia e progetto risultano acquisiti al protocollo del **Settore⁴⁹** tecnico regionale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione continuano ad applicarsi le modalità stabilite dalla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) e dal regolamento regionale 28 giugno 2012, n. 7 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009". Abrogazione regolamento regionale n. 18 dell'1 dicembre 2009), fino all'ultimazione dei lavori e del collaudo, se previsto, delle citate opere.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale emana, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento attuativo della stessa e gli eventuali allegati tecnici.
2. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche di cui all'articolo 1 e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova piattaforma di cui all'articolo 1, è prorogato *fino al 31 dicembre 2016⁵⁰* il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale 30.12.2013, n. 56 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014), di modifica della l.r. 35/2009, circa le modalità di istruttoria e il rilascio dell'attestato di avvenuta denuncia dei progetti.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, dalla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione sono abrogate:
- a) la l.r. 35/2009;
 - b) il regolamento regionale 7/2012.

Art. 19

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge e dal regolamento regionale di attuazione, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

⁴⁸ L'art. 2, comma 1, lett. j), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

⁴⁹ L'art. 2, comma 1, lett. k), l.r. 2 ottobre 2018, n. 37 sostituisce la parola "Servizio" con la parola "Settore".

⁵⁰ L'art. 2, comma 1, l.r. 29 giugno 2016, n. 16 sostituisce le parole "di sei mesi, decorrenti dall' 1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016" con le parole "fino al 31 dicembre 2016".

Art. 20

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 21⁵¹

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. La stessa avrà piena attuazione a far data dall'entrata in vigore del relativo regolamento regionale di cui all'articolo 16, comma 1, ad esclusione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, che, invece, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

⁵¹ **Il regolamento attuativo della presente legge - regolamento regionale n. 15/2016, riguardante "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica, di cui alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015" - è stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 14 novembre 2016 e pubblicato sul BURC n. 117 del 30 novembre 2016. L'entrata in vigore del predetto regolamento, ai sensi del suo art. 21, è fissata al 01/01/2017.**